



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

MARZO 2006 90

Pubblicazione trimestrale - Spediz. in abb. postale 70% - Filiale di Torino- Anno XXIII n. 1 - 1° trimestre - 10138 Torino, Corso Vittorio Emanuele II 130 - Contiene I.P.





In copertina:

Il dono dell'avvocato
Antonio Rossomando
ai colleghi torinesi



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Antonio ROSSOMANDO

COMITATO DI REDAZIONE

Pier Luigi AMERIO
Paolo DAVICO-BONINO
Vincenzo ENRICHENS
Fulvio GIANARIA
Mario NAPOLI
Elena NEGRI
Carlo PAVESIO
Filippo VALLOSIO
Romana VIGLIANI
Giovanni VILLANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

PROGETTAZIONE GRAFICA
Tuttotondo comunicazione - To

IMPAGINAZIONE
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE
Smile Grafica - TO

STAMPA
MARIOGROS - Torino

Le foto di questo numero
sono tratte dal catalogo
della GAM di Torino che raccoglie
le foto di Vittorio Sella
della Fondazione Sella

Editoriale

5 Un saluto di congedo: governare il cambiamento *di Antonio Rossomando*

Riflessioni

7 Le nuove riforme al processo civile *di Guido Canale*
13 La comunicazione nel lavoro giudiziario *di Anna C. Ronfani*
17 Alcune riflessioni in merito alla legge sulla procreazione assistita
di Franco Scancarello

Il diritto diseguale: la legge ex Cirielli

19 La legge ex Cirielli: l'apoteosi del diritto diseguale *di Cosimo Palumbo*
21 La Gozzini dimezzata *di Alberto Marcheselli*
24 Un nuovo (e allettante) regime di prescrizione per gli imputati
di Paolo Davico Bonino
26 Una riforma di marca autoritaria *di Eriberto Rosso*

Un paradosso torinese: la situazione della Sezione GIP-GUP

28 La lettera dei giudici della Sezione
30 La risposta del Consiglio dell'Ordine

Fondazione Croce

31 Relazione del Presidente *di Mario Napoli*

Regolamenti, delibere e protocolli


35 Regolamento della difesa d'ufficio
39 L'accordo sul funzionamento dell'ufficio RE.GE.
41 Protocollo d'intesa sul carcere

Commenti e saluti

44 Due risposte alla "Lettera a un cittadino che non crede nella giustizia"
di Stefano Cappa e Francesco Cappa
46 Il saluto dei magistrati Aragona e Scalese

Ricordi

47 In ricordo di Francesco Toma
di Maria Luigia e Michele Toma
48 In ricordo di Costantino Macrì
di Mariacristina ed Elisabetta Macrì



Publicità
STUDIO BETA
10133 TORINO
Corso Moncalieri, 494/6 G
Tel. 011/661.04.49
Cell. 340/576.83.25



Editoriale

UN SALUTO DI CONGEDO: GOVERNARE IL CAMBIAMENTO

Molto si è scritto oggi su l'Avvocatura "tra tradizione e modernità". Non abbiamo certezze per il futuro: vogliamo però che, pur consapevoli della necessità di cambiamenti e di riforme, i principi fondamentali su cui si fonda l'Avvocatura vengano preservati.

In ordine al tema "pubblicità" del professionista non è condivisibile l'idea che si possano utilizzare messaggi pubblicitari comparativi o valutazioni redatte da certificatori estranei alla nostra categoria professionale.

Per quanto attiene poi alla retribuzione dell'attività professionale è opportuno predisporre per gli avvocati criteri di determinazione e di guida. Innanzitutto va salvaguardato il divieto del "patto di quota/lite". Bisogna tuttavia fare in modo che la retribuzione dell'attività dell'Avvocato risponda a criteri di dignità, di decoro e di libertà.

Sul piano del "sapere", l'aggiornamento professionale, e i corsi di formazione e di specializzazione devono imporsi all'Avvocato, trattasi di percorsi obbligati onde egli possa dare in ogni occasione una risposta di qualità alle tante domande di competenze che il mercato richiede e che il sistema ordinista deve garantire.

All'attenzione si pongono le problematiche concernenti le aggregazioni professionali. Fermo restando l'incompatibilità delle associazioni con soci di capitale, è doveroso studiare forme di collaborazione capaci di competere con studi che, per dimensioni e per pluralità di competenze, siano in grado di occupare le fasce alte di quelle commesse



Largo crepaccio del ghiacciaio di Aletsch e Lötschen-Lücke, 18 luglio 1884

che vengano da parte di enti pubblici e privati.

Uno sguardo particolare deve essere rivolto ai nuovi sbocchi che si sono imposti alla nostra attenzione sul piano del mercato professionale: quelli che attengono ai diritti fondamentali, alle ragioni dei consumatori e dei risparmiatori, ai diritti inerenti la proprietà intellettuale e quelli attinenti ai nuovi confini della responsabilità civile, con riguardo anche al risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi, ed ancora quelli che riguardano il diritto societario a seguito della recente riforma.

Si vedano come problematiche anche quelle nuove forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie che favoriscono l'accesso alla giustizia di quegli interessi individuali e collettivi difficilmente gestibili con la giustizia ordinaria.

Si tratta nel complesso di temi che devono costituire la trama di un pro-

gramma organico di intervento delle istituzioni forensi e che devono costituire altresì la cultura di un sistema ordinista che, attento alle trasformazioni, intenderebbe contribuire alla gestione dei cambiamenti. Anzi al "governo del cambiamento".

Colgo l'occasione per dare attraverso questo "editoriale" un saluto di "congedo".

Mentre lascio il Consiglio che ho avuto l'onore di presiedere per una limitazione del numero dei mandati che ho fermamente voluto, sono certo che qualunque cambiamento non potrà contraddire la nostra storia, che è testimo-

nianza della nostra professione e garanzia della nostra unità e della nostra sopravvivenza.

I caratteri originali della nostra professione non devono essere messi in discussione, nel c.d. mercato dei servizi legali, da nessuna spinta di "liberalizzazione".

Bene primario dell'Avvocatura è la professionalità. Al di là di qualsiasi esigenza di mercato, essa deve accompagnarsi a quella componente etica che è la connotazione primaria di una professionalità responsabile.

Di essa sempre gli Ordini devono e dovranno essere garanti.

Antonio Rossomando

Al caro Antonio Rossomando, che ha saputo rappresentarci con autorevolezza e rigore in un periodo non facile per chi crede nel valore dei principi costituzionali, un sincero ringraziamento e un forte abbraccio.

LA REDAZIONE

Dr. G.L. Pagliano

Medico Chirurgo - Specialista in urologia

10128 Torino - Corso G. Ferraris, 119

Tel. 011 503063 - 011 5817585- Fax 011 50 33 63

e-mail: info@giustinopagliano.it

Aut. n. 103 del 19/12/95



Riflessioni

LE NUOVE RIFORME AL PROCESSO CIVILE

L'epoca delle riforme non è ancora terminata; e così, dopo le molte novità che il legislatore pare ha introdotto negli ultimi anni¹⁾, tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, sono state

varate due riforme di ampio respiro: la prima ha interessato la legge fallimentare e la seconda il codice di procedura civile.

Quest'ultima, che costituisce ogget-

to di queste prime riflessioni, deve essere integrata con gli ulteriori provvedimenti che il legislatore ha introdotto pressoché contestualmente; si vuole fare riferimento sia al decreto legisla-

¹ Tra le molte, senza ambizione di completezza si può ricordare: l'introduzione del nuovo diritto societario; l'introduzione del nuovo processo societario; la riforma del codice di proprietà industriale; il codice delle assicurazioni; la riforma dei provvedimenti in materia di stato e capacità delle persone con l'introduzione della amministrazione di sostegno; la riforma del diritto del lavoro nota come legge Biagi; la riforma del fallimento preceduta dalle modifiche contenute nel d.lgs. 80/2005, alle quali, poi, si aggiungono i numerosi interventi legislativi sul diritto e sul processo penale.



Lago di Mairjelen e fratture del ghiacciaio di Aletsch, 22 luglio 1884

vo, in corso di pubblicazione, sulle modifiche alla disciplina del giudizio di cassazione e sulla riforma della disciplina dell'arbitrato; sia alla recentissima legge che ha modificato la disciplina dell'esecuzione mobiliare contro il debitore.

Non vi è dubbio che vi fosse bisogno di un intervento riformatore sul codice di procedura civile e, in particolare, sul processo di esecuzione; da lungo tempo se ne discuteva e vari erano i contributi di riforma, tra i quali è certo noto ai più l'ampio lavoro a suo tempo svolto dalla commissione presieduta dal prof. Tarzia, volto ad elaborare un progetto di riforma dell'intero codice di procedura civile²; e poiché la riforma del 1990 aveva toccato soltanto alcune norme marginali del processo esecutivo, all'interno dei lavori di quella Commissione particolarmente incisivo era stato l'intervento riformatore in tema di esecuzione forzata³.

L'attuale riforma era stata preceduta dalla promulgazione del d.lgs. 80/2005, che molti di noi avevano avuto occasione di prendere in esame nel lungo periodo di *vacatio* che il legislatore aveva previsto; proprio nell'imminenza della sua entrata in vigore, alla fine del mese di dicembre 2005, con la approvazione della legge 263/2005 (e del decreto legge 271/2005), il legislatore ha ulteriormente modificato la disciplina già introdotta.

2. Intervento del legislatore è stato ampio, su molte parti del codice di procedura civile; dapprima è intervenuto con una serie di modifiche alla disciplina delle notificazioni e delle comunicazioni, nel tentativo di ammodernarla ai nuovi mezzi, che consentono oggi noti-

fiche più celeri; qui deve essere subito ricordata la modifica destinata a semplificare il lavoro degli avvocati, grazie alla previsione della possibilità di procedere alla citazione dei testimoni direttamente da parte dell'avvocato, mediante una lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, secondo il nuovo disposto degli articoli 250 c.p.c. e 103 disp. att. c.p.c.

Il primo, significativo, intervento interessa l'ordinario processo di cognizione, nella fase di formazione delle questioni sottoposte alla decisione del giudice e nella formulazione delle domande istruttorie; dalla disciplina previgente, a tutti nota, si passa oggi ad un nuovo modello, nel quale è prevista a carico del convenuto la decadenza, sin dal tempestivo deposito della comparsa di risposta, per tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, cui fa da contrappeso l'allungamento del termine minimo per la *vocatio*, oggi previsto in 90 giorni⁴. Tuttavia, il convenuto che non debba chiamare in causa terzi, proporre riconvenzionali o sollevare eccezioni in senso stretto potrà ancora costituirsi alla prima udienza. Successivamente, le due udienze, prima disciplinate agli articoli 180 e 183 c.p.c., vengono riunificate in un'unica udienza, nella quale vi potrà essere sia la trattazione delle questioni preliminari, che il giudice ritenga di sottoporre alle parti, sia la proposizione di quelle domande ed eccezioni, che sorgano dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dalle eccezioni del convenuto. Il giudice, su istanza di parte, potrà poi fissare tre successivi termini: il primo, volto alla precisazione e modificazio-

ne delle domande; il secondo, per la replica alle eventuali domande ed eccezioni nuove e per l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali; il terzo, infine, per la sola prova contraria. Insomma, dalla attuale disciplina, che prevedeva quattro termini per memoria suddivisi in due udienze, si passa a una regola, che prevede una sola udienza, con la concessione di tre termini⁵.

L'interrogatorio libero delle parti è rimesso alla discrezionalità del giudice, che può disporlo quando lo ritenga utile, ovvero deve disporlo quando venga richiesto, ai fini del tentativo di conciliazione, congiuntamente dalle parti.

Sempre ai fini della semplificazione del lavoro dei colleghi, giova anche sottolineare che il nuovo articolo 185 c.p.c. prevede che la procura conferita dalla parte per la comparizione personale in giudizio può essere autenticata anche dal difensore.

3. Molte sono le modifiche apportate al processo esecutivo: la prima concerne l'art. 474 c.p.c. Il legislatore ha infatti ampliato il novero dei titoli esecutivi contenuto all'art. 474 c.p.c. alle scritture private autenticate, per quanto concerne le obbligazioni di somme di denaro ivi contenute⁶.

Tra le modifiche, una delle più importanti concerne la nuova disciplina dell'intervento dei creditori. Secondo l'impianto voluto dal legislatore del maggio 2005, in linea tendenziale i creditori potevano intervenire soltanto se muniti di titolo esecutivo. In questo modo era evidente il rilievo assoluto che il titolo esecutivo assumeva quale elemento cardine dell'intera esecuzione. Il legislatore aveva previsto due

² Si può leggere il testo del disegno di legge elaborato dalla Commissione nominata con d.m. 1.12.1994 sotto la presidenza di G. Tarzia, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p. 960.

³ Sull'argomento cfr. R. Vaccarella, *Le linee essenziali del progetto esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, p. 364, nonché Valcavi, *Relazione introduttiva e proposte di riforma del processo esecutivo*, in *Giur. it.*, 1997, IV, p. 215.

⁴ Delicato è qui il profilo della distinzione tra eccezioni in senso ampio ed eccezioni in senso stretto; tema sul quale vi è una tendenza a considerare le eccezioni in senso ampio la regola e quelle in senso stretto la deroga, circoscritta ai casi espressamente previsti o chiaramente ricavabili dalla norma. Si pensi all'eccezione di giudicato esterno, all'interruzione di prescrizione e alla riduzione della penale che secondo l'orientamento più recente rientrerebbero nelle eccezioni in senso ampio e come tali rilevabili d'ufficio.

⁵ Il Giudice dovrà assegnare - tale è la lezione corretta, trattandosi di *termini perentori* - un triplice termine per trattazione scritta:

1. di trenta giorni, per memorie contenenti *la sola precisazione o modificazione* di domande eccezioni e conclusioni già proposte;
2. di ulteriori trenta giorni, per replicare alle precisazioni o modificazioni *ma anche a domande ed eccezioni "nuove"*, che evidentemente potranno *anch'esse* proporsi nel primo termine (sebbene di tanto, pudicamente, la norma non faccia espressa menzione, ed anzi sottolinei *"la sola..."*), nonché per l'indicazione di mezzi di prova (evidentemente "nuovi" rispetto a quelli eventualmente indicati negli atti introduttivi) e per produzioni documentali;
3. di ulteriori venti giorni, per le sole indicazioni di prova contraria (senza distinguere tra prove costituenti e prove costituite); nessuna traccia di memorie "di replica".

⁶ Giova qui di sottolineare che l'articolo 474 c.p.c., come novellato, chiarisce che l'esecuzione forzata per consegna o rilascio può aver luogo soltanto in forza di titoli esecutivi giudiziali ovvero per gli atti ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale. E, in tal modo si è voluto espressamente escludere la possibilità che l'esecuzione per rilascio di immobile potesse aver luogo anche in forza della sola scrittura privata (i.e., con il contratto di locazione) senza più la necessità di ottenere il c.d. provvedimento di sfratto.

sole, significative, deroghe al ferreo principio della necessità del titolo esecutivo: in primo luogo, aveva mantenuto la possibilità di intervento nell'esecuzione da altri promossa per i creditori privilegiati, che avessero o non avessero il titolo esecutivo⁷). La seconda eccezione era costituita dalla possibilità di intervento per i creditori, che avessero ottenuto un sequestro conservativo sui beni del debitore, purché la misura conservativa fosse già eseguita al momento del pignoramento.

Il legislatore ha modificato questa disciplina, sommariamente descritta, con l'approvazione della legge 263/2005 (e del decreto legge 271/2005), con un intervento radicale, che sostanzialmente stravolge l'impianto della precedente riforma⁸). La novità introdotta dal legislatore del dicembre 2005 prevede infatti che siano legittimati all'intervento nei processi di espropriazione anche i titolari di un credito di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile; si è così previsto che il creditore privo di titolo esecutivo, che interviene nell'esecuzione da altri promossa, debba notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito dell'intervento, copia del ricorso nonché – a pena di inammissibilità – copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito. Nei commi successivi si prevede la comparizione dei creditori privi di titolo, unitamente al debitore, in un'apposita udienza⁹), che il giudice dell'esecuzione è tenuto a fissare con l'ordinanza

di vendita o di assegnazione; in tale udienza il debitore deve dichiarare quali crediti, per i quali hanno avuto luogo gli interventi, egli riconosca in tutto o in parte, specificando, in quest'ultimo caso, la misura del riconoscimento. In caso di mancata comparizione del debitore si intendono riconosciuti, ai soli fini del concorso, tutti i crediti, per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo.

Semberebbe così che alla distribuzione della somma ricavata possano partecipare, oltre ai creditori muniti di titolo esecutivo, anche (ma solo) quelli, i cui crediti siano stati riconosciuti e nella misura non contestata; tuttavia, l'ultima parte dell'articolo 499 c.p.c. prevede altresì che i creditori, i cui crediti non siano stati riconosciuti (i.e., siano stati contestati, atteso che la contestazione deve essere espressa e il silenzio o l'assenza equivalgono a riconoscimento), abbiano diritto all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, purché essi ne facciano domanda e propongano, nel termine di 30 giorni successivi all'udienza, una domanda giudiziale volta a munirsi di titolo esecutivo¹⁰).

Subito si impone una osservazione sul merito della scelta del nostro legislatore: di fronte alla determinazione di mantenere il criterio della "porta aperta" all'intervento nell'esecuzione da altri promossa, non è chiara la ragione, per la quale si sia introdotta tale possibilità per i soli creditori, il cui credito risulti dalle scritture contabili previste all'articolo 2214 del codice civile¹¹). Se

è intuibile il desiderio di semplificare la procedura, là dove si ammette l'intervento per coloro, il cui credito risulta da un documento assistito da una particolare efficacia probatoria già riconosciuta dal codice civile (agli artt. 2709-2711 c.c.)¹²), non è invece comprensibile la ragione, per la quale tale possibilità non sia riconosciuta a quei creditori che, pur titolari di un credito non risultante da scritture contabili, siano comunque in possesso di una prova scritta contenuta in un documento. Se, infatti, si pone mente alla posizione di un creditore, titolare di un riconoscimento di debito chiaro e nitido, sottoscritto dal debitore, è di immediata evidenza come, sul piano della semplificazione del processo e della prova del credito, la posizione di questo creditore in nulla differisca da quella di quel creditore che possa provare la propria pretesa con le scritture contabili di cui all'articolo 2214 c.c.; anzi, sempre sul piano della semplificazione della prova del credito, la posizione del creditore titolare di un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore appare, a prima vista, ancor più "certa" e dunque degna di una tutela quantomeno identica. La disciplina delineata desta dunque più di una perplessità sul piano della sua conformità alla nostra Costituzione, quanto meno sotto il profilo della parità di trattamento.

4. Molte sono le modifiche apportate alle norme del processo esecutivo, delle quali non è possibile qui dare conto per evidenti ragioni di spazio. Giova tuttavia sottolineare che la riforma ha cerca-

⁷ Era questo un profilo di particolare delicatezza: legittimare all'intervento i soli titolari di un diritto di credito portato da un titolo esecutivo avrebbe immediatamente aperto il dibattito sulla sorte da riservare ai creditori privilegiati, il cui diritto preferenziale, risultante dai pubblici registri, sarebbe venuto meno a seguito del provvedimento di trasferimento del bene, pronunciato dal giudice dell'esecuzione, e del c.d. effetto purgativo che al medesimo è riconosciuto, ai sensi degli artt. 2919 c.c. e 586 c.p.c.. Era, come credo a tutti evidente, impossibile, pena delineare una disciplina in aperto contrasto con la nostra Costituzione, dettare una disciplina del processo esecutivo che non consentisse ai creditori privilegiati la possibilità dell'intervento, ancorché essi fossero privi del titolo esecutivo.

⁸ È interessante notare come il percorso della riforma ripercorra in modo pressoché identico quanto accaduto nel corso dei lavori preparatori al codice di procedura civile del 1942: a iniziali progetti che prevedevano la possibilità di intervento ai soli creditori muniti di titolo esecutivo, si è contrapposto un diverso orientamento che, lentamente, ha modificato il testo originario per giungere all'approvazione di una norma finale (l'art. 499 in vigore sino al 28.2.2006), che consentiva l'intervento a tutti i creditori. Per una analisi di questi profili si rimanda a R. Oriani, *La determinazione dei crediti ai fini del concorso*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, p. 131, ove ampi e ulteriori riferimenti bibliografici (già in *L'effettività della tutela del creditore nell'espropriazione forzata*, Atti del XVIII Convegno nazionale della associazione degli studiosi del processo civile, Torino, 4-5 ottobre 1991. Milano, 1992, p. 167). Cfr. poi *Osservazioni e proposte sul progetto di codice di procedura civile*, Roma, 1938, III, p. 226 e ulteriori citazioni in B. Capponi, *Verificazione dei crediti*, cit., p. 16, nota 6.

⁹ Mi pare convincente l'idea che si debba trattare di una udienza fissata *ad hoc* (la c.d. "udienza di asseverazione") dal giudice e che debba quindi essere necessariamente diversa da quella per la fissazione della vendita del bene pignorato o altra udienza del processo esecutivo.

¹⁰ Con l'ultima riforma partecipano dunque alla distribuzione della somma ricavata dalla espropriazione: a) i creditori muniti di titolo; b) quelli titolari di cause di prelazione risultanti da pubblici registri; c) quelli titolari di pegno; d) quelli che abbiano eseguito, prima del pignoramento, un sequestro sui beni pignorati; e) quelli titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile, qualora il credito non sia stato contestato dal debitore nell'udienza fissata con l'ordinanza di vendita o di assegnazione, a questo lungo elenco di creditori si aggiungono poi f) quei creditori, privi di titolo esecutivo, che abbiano fatto formale istanza di accantonamento e si siano attivati per il conseguimento di un titolo esecutivo nei trenta giorni successivi all'udienza.

¹¹ Vi è quindi anche il problema di comprendere quale sia la nozione di scrittura contabile da utilizzare: se il riferimento sia soltanto a quelle previste nel codice civile all'art. 2214 c.c. ovvero se possa essere esteso anche alle scritture obbligatorie per l'imprenditore, previste in altre norme, come le scritture fiscali. Il problema non è nuovo ed è già stato affrontato in ambito di procedimento monitorio (per tutti, Ronco, *Struttura e disciplina del rito monitorio*, Torino, 2000, 139); ma mi pare che qui, attesa la particolarità della situazione i risultati colà raggiunti debbano essere sottoposti a una attenta riflessione.

¹² A tacere, peraltro, che tale efficacia è circoscritta alle liti tra imprenditori mentre qui viene estesa dal punto di vista del soggetto passivo.

to di ampliare il novero delle persone, alle quali può essere affidato l'incarico di delegato ad occuparsi dell'esecuzione (sino ad oggi limitato ai notai per l'esecuzione immobiliare) estendendo, ai sensi del nuovo articolo 591 bis c.p.c., la facoltà anche agli avvocati e ai dottori commercialisti.

Particolarmente importante è la riforma prevista in sede di opposizione all'esecuzione, dove il legislatore è intervenuto per colmare un vuoto di tutela che da lungo tempo creava particolari problemi. Come noto, infatti, la precedente disciplina precludeva al debitore, proposta opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 primo comma c.p.c. (vale a dire, mediante opposizione a precetto), la possibilità di proporre la domanda di sospensione del processo esecutivo. La giurisprudenza è sempre stata negativa sulla possibilità di concedere la sospensione e solo di recente vi era stata un'apertura sul punto, ammettendo, in determinate circostanze, l'utilizzazione del rimedio cautelare atipico disciplinato dall'articolo 700 c.p.c. Con la riforma il legislatore è intervenuto sulla norma colmando il vuoto di tutela per il debitore esecutato e prevedendo che il giudice dell'opposizione a precetto possa, in presenza di gravi motivi, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo⁽¹³⁾.

5. In tema di procedimento per decreto ingiuntivo il legislatore ha previsto che, ai sensi dell'articolo 642 c.p.c., l'esecuzione provvisoria nella fase priva di contraddittorio possa essere concessa anche ove il ricorrente (e cioè il creditore opposto) produca "documentazione" sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere; in altre parole, è prevista l'ipo-

tesi che il debitore integri la documentazione, in forza della quale ha ottenuto il provvedimento monitorio, con un riconoscimento del proprio credito proveniente dal debitore e che tale nuovo documento consenta la concessione della provvisoria esecutività⁽¹⁴⁾.

La novità impone peraltro un quesito: in quale spazio abbia, una volta proposta opposizione al decreto ingiuntivo con il contestuale disconoscimento della scrittura sottoscritta comprovante il credito, la sospensione dell'esecutività prevista all'art. 649 c.p.c.. In questa ipotesi, infatti, non mi pare fuori luogo chiedersi se il giudice debba procedere alla sospensione, senza valutazione della fondatezza e/o della sussistenza dei gravi motivi, poiché il disconoscimento elide in radice il documento, in virtù del quale la provvisoria esecutività è stata concessa.

6. Varie sono le modifiche apportate al procedimento cautelare; tra queste la più significativa è quella contenuta all'articolo 669 *octies* c.p.c., con la quale prende oggi cittadinanza nel nostro ordinamento, su un piano generale, quanto già previsto nella legge sul processo societario; per i provvedimenti d'urgenza pronunciati ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, nonché per i provvedimenti di denuncia di nuova opera o di danno temuto, viene meno il necessario rapporto di strumentalità con il giudizio di merito. Il provvedimento cautelare, in queste ipotesi, mantiene la propria efficacia, sebbene il ricorrente che l'abbia ottenuto non dia corso al giudizio di merito ovvero il giudizio di merito si estingua⁽¹⁵⁾.

Da lungo tempo si invocava una soluzione di questo tenore, che si pone

in accordo con quanto conosciuto in larga parte dei sistemi europei, dove è previsto un sistema di *astreintes*, per il cui tramite la situazione sostanziale può essere regolata, anche in via esclusiva e definitiva, dal provvedimento che il giudice adotti in via cautelare, senza imporre alle parti la necessità del giudizio di merito per fare salva l'efficacia del provvedimento cautelare stesso.

7. Numerose e particolarmente significative sono le modifiche apportate al procedimento di separazione tra i coniugi (e di divorzio); deve qui essere segnalato che a quanto previsto nella legge 28 dicembre 2005 n. 263 deve essere aggiunto ciò che il legislatore ha introdotto con la legge sul c.d. affido congiunto⁽¹⁶⁾; secondo una prassi, che il nostro legislatore purtroppo sovente segue, in quest'ultima legge, in aggiunta alle norme specifiche sull'istituto ivi disciplinato, sono state introdotte alcune norme che integrano e modificano il codice di procedura civile.

Le modifiche al procedimento di separazione provocano particolare complessità procedimentali, posto che non è oggi ben chiaro quale sia la posizione processuale delle parti e se esse siano già costituite nella fase presidenziale. Il tema è davvero complesso e non può essere trattato in questa sede; ma la sua importanza non può essere sottaciuta, posto che coinvolge il delicato profilo della tutela dei diritti dei separandi sin dalla prima fase presidenziale, che si conclude con l'ordinanza prevista all'articolo 708 c.p.c.

Viene introdotto un nuovo quarto comma all'art. 708 c.p.c., in forza del quale l'ordinanza presidenziale diviene oggi immediatamente reclamabile alla corte d'appello, nel termine di

¹³ Consentendo così non solo la sospensione di quella specifica esecuzione ma anche la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, impedendo così che il creditore possa promuovere, come talvolta accade, altre esecuzioni: ma anche con un evidente problema di coordinamento con le altre norme che prevedono la sospensione del titolo esecutivo nella sede propria del gravame.

¹⁴ I documenti utili alla concessione del decreto ingiuntivo sono dunque:

1. la scrittura "comprovante il credito" sottoscritta dal debitore e senza dubbio una prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo;
2. l'atto pubblico è titolo idoneo ad ottenere la provvisoria esecutività dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 642, 1° co., c.p.c., ma è comunque *ex se* titolo esecutivo, anche per l'esecuzione forzata per consegna o rilascio, a norma dell'art. 474, 2° co., n. 3, come novellato infine dalla l. 28.12.2005, n. 263, che, per effetto del d.l. 30.12.2005, n. 271, si applica, *in parte qua*, dalla data dell'1.3.2006;
3. la scrittura privata autenticata è titolo idoneo ad ottenere la provvisoria esecutività dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 642, 2° co., c.p.c., ma è comunque *ex se* titolo esecutivo, per la sola esecuzione forzata delle obbligazioni pecuniarie in essa contenute, a norma dell'art. 474, 2° co., n. 2, come novellato infine dalla l. 28.12.2005, n. 263, che, per effetto del d.l. 30.12.2005, n. 271, si applica, *in parte qua*, dalla data dell'1.3.2006;
4. la scrittura privata, già riconosciuta o meno, è titolo idoneo ad ottenere la provvisoria esecutività dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 642, 2° co., c.p.c.

¹⁵ Entrambe le parti potranno dare corso al giudizio di merito ed è agevole immaginare che, nella maggioranza dei casi, quest'iniziativa sarà assunta dalla parte che è rimasta soccombente nel giudizio cautelare e da dunque subito il provvedimento: ciò, peraltro, provocherà alcuni delicati problemi nel giudizio di merito rispetto alla situazione processuale delle parti e alla ripartizione dell'onere della prova.

¹⁶ Definitivamente approvata il 26.1.2006 al n. 3537.

¹⁷ Problema già noto nel nostro ordinamento, nel caso che il provvedimento cautelare venga reclamato ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., al quale si può fare riferimento per un esame delle varie problematiche.



Mischabelhörner dalla vetta Nord dell'Alphubel, 3 agosto 1883

dieci giorni, con l'inevitabile quesito della sua successiva modificabilità, nel corso del giudizio di primo grado⁽¹⁷⁾. È stato inserito un nuovo articolo, il 709 *ter* c.p.c., che disciplina il procedimento per la risoluzione delle contestazioni tra i coniugi in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o all'affidamento, prevedendo la competenza dell'Autorità giurisdizionale ordinaria.

Da ultimo, con una norma destinata a creare molteplici problemi, si prevede la possibilità di chiedere l'applicazione delle previsioni contenute nella legge sull'affido congiunto anche a procedimenti già conclusi con il decreto di omologa della separazione consensuale, di scioglimento, di annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. E il quesito se la previsione contenuta al nuovo art. 155 *quater* c.c.⁽¹⁸⁾

possa essere applicabile anche a giudizi ormai conclusi, e non solo a quelli per i quali il relativo provvedimento sia ancora soggetto ad impugnazione, provocherà, inevitabilmente, accese discussioni.

8. Nel mese di febbraio 2006 il legislatore ha varato anche il decreto legislativo, con il quale è intervenuto sia sul procedimento per cassazione sia sull'arbitrato.

Sul primo varie sono le modifiche, tra le quali merita sottolineare l'introduzione del nuovo articolo 366 *bis* c.p.c., che prevede non solo l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso ma anche, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto, che consenta alla Corte di Cassazione di enunciare un corrispondente principio (di diritto); con una modifica che punta, ovviamente, ad accentuare la funzione

nomofilattica della Suprema Corte.

Con la modifica all'articolo 384 c.p.c., il legislatore ha poi voluto risolvere una questione che da tempo agita il dibattito: la possibilità che la Corte Suprema pronunci una sentenza cosiddetta della terza via. Si tratta di quelle ipotesi, nella quale la Corte rilevi d'ufficio una questione atta a definire il giudizio e mai trattata dalle parti. Con la riforma, in queste ipotesi la Corte riserverà la decisione e assegnerà alle parti un termine per il deposito in cancelleria di osservazioni su tale questione, risolvendo così il problema e garantendo la difesa e il contraddittorio su tale ultima questione.

9. La riforma dell'arbitrato è stata radicale; in questo caso, infatti, il legislatore non ha scelto di intervenire su alcune norme, ma di sostituire integralmente la precedente disciplina. La

¹⁸ Che prevede nuove regole in tema di assegnazione della casa familiare e il venir meno del diritto stesso per il caso che il coniuge affidatario conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio.

riforma è dunque ampia e di grande respiro e alla stessa si dovrà dedicare particolare attenzione. In questa sede giova rilevare che il legislatore non ha perso l'occasione per intervenire e risolvere un tema che, negli ultimi anni, ha costituito uno dei principali argomenti controversi sull'arbitrato: quello degli effetti della decisione degli arbitri e della natura del giudizio arbitrale rituale. Sono credo note a tutti le controversie sulla natura giurisdizionale o contrattuale della decisione degli arbitri, di recente oggetto di una nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁽¹⁹⁾; ebbene, con la riforma il legislatore ha risolto la questione – andando in senso diametralmente opposto a quest'ultimo orientamento di legittimità – e ha previsto che il lodo abbia gli effetti della sentenza pronunciata dalla autorità giudiziaria, fatti

salvi, ovviamente, gli effetti esecutivi, per i quali permane il procedimento comunemente conosciuto come *exequatur* disciplinato all'articolo 825 c.p.c.

10. Proprio nel giorno, nel quale queste brevi note vengono scritte e affidate alla redazione della rivista, è ancora stata approvata l'ulteriore modifica al codice di procedura civile in tema di esecuzione per espropriazione mobiliare; per completezza è dunque opportuno farvi un breve cenno. Con questa ulteriore modifica il legislatore interviene su alcuni profili della procedura esecutiva più frequente, prevedendo l'introduzione nel nostro ordinamento del c.d. giuramento di manifestazione, ben noto nell'ordinamento tedesco. Si tratta della previsione, in forza della quale il debitore, al momento del pignoramento e qualora l'ufficiale giudiziario non rin-

venga beni sufficienti a garantire il credito, per il quale l'esecuzione è stata promossa, chieda al debitore se esistano altri beni di sua proprietà utilmente pignorabili. Un compiuto esame del nuovo istituto e oggi pressoché impossibile; è tuttavia di immediata intuizione il rilievo che l'effettività di questo istituto è strettamente collegata all'esistenza di una sanzione a carico del debitore, per l'ipotesi che non dichiari il vero. Nel sistema tedesco, dal quale l'istituto è stato tratto, il debitore è soggetto ad una sanzione penale per il mendacio; e si deve dunque sottolineare che il legislatore italiano si è posto sulla medesima scia, sanzionando penalmente l'identica fattispecie, nella speranza di non delineare una disciplina dal mero valore esortativo⁽²⁰⁾.

Guido Canale

¹⁹ La prima pronuncia sul punto è la ormai nota sentenza delle Sezioni Unite, 3 agosto 2000, n. 527, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 254, con commento di E.F. Ricci, *La natura dell'arbitrato rituale e del relativo lodo, parlano le Sezioni Unite*, in *Riv. Arb.*, 2000, p. 699, con nota di E. Fazzalari, *Una svolta attesa in ordine alla natura dell'arbitrato*, in *Corr. Giur.*, con osservazioni di C. Consolo, G. Ruffini, M. Marinelli, cui fa seguito Cass., 27 novembre 2001, n. 15023, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 1238, con nota di E.F. Ricci, *La cassazione insiste sulla natura negoziale del lodo arbitrale rituale. Nuovi spunti critici*. Adde, Ruffini, commento a Cass. S.U., 3 agosto 2000, n. 527, in *Corriere giuridico*, 2001, 56; Martinelli, commento a Cass. S.U. 3 agosto 2000, n. 527, *ibidem*, 64; Fazzalari, *Una svolta attesa, cit.*, 704.

²⁰ La norma prevede: "Dopo il quinto comma dell'articolo 388 codice penale è inserito il seguente:

"La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione".



LEVERAGE s.r.l.

Entra nel Mondo LEVERAGE

- ✓ *Sconti e Promozioni sui cellulari e piani telefonici*
- ✓ *Un consulente sempre a disposizione presso il suo studio*
- ✓ *Informativa sui nuovi modelli e promozioni*
- ✓ *Assistenza Tecnica*



Tel. 011.36.44.91 - 393.90.95.669 - info @ leverage.it



Riflessioni

LA COMUNICAZIONE NEL LAVORO GIUDIZIARIO

Il tema della comunicazione nel lavoro giudiziario rappresenta uno snodo cruciale tra due filoni di ricerca ricchi di fascino, ma temo non particolarmente rappresentati né nella formazione universitaria né nella pratica professionale degli operatori della giustizia, quale che sia il loro ruolo: lo studio della comunicazione interpersonale e l'ap-

plicazione della psicologia al diritto. Quando, dopo aver ricevuto l'invito graditissimo a questo seminario, ho iniziato qualche riflessione, ovviamente anche confrontandomi con colleghi infinitamente più ricchi di me e con qualche buona lettura di esperienza, mi sono trovata costretta a riconoscere che nonostante il tema della comunicazione

sia da tempo alla ribalta dell'attenzione scientifica ed abbia portato persino a straordinari e fulminei progressi tecnologici, e rappresenti anche un argomento diffuso di confronto culturale, in realtà all'interno dell'istituzione giudiziaria esso rimane abbastanza in secondo piano, nel senso che non pare affatto essere una priorità esplicita. Intendo



Weisshorn, Rothorn e turisti dal Felikjock, 6 agosto 1886

dire che già pare un buon risultato (peraltro nemmeno sempre ottenuto) che il livello di comunicazione all'interno dell'istituzione giudiziaria sia affidato al rispetto individuale delle prescrizioni di legge e della deontologia, e magari al riguardo (spesso discrezionale) per il buon senso o addirittura per l'educazione: quindi, mera eventuale conseguenza di questi presupposti, non obiettivo dichiarato di buon governo della struttura.

Ma il problema appare davvero un po' più sofisticato. Nella dimensione privata, quando la comunicazione tra emittente e ricevente non fluisce in modo corretto le conseguenze negative sono evidenti. Non vedo perché lo stesso discorso non dovrebbe valere per il buon funzionamento delle istituzioni, e specificamente in ambito professionale, come se il ruolo esonerasse dal preoccuparsi degli aspetti comunicativi che invece suscitano attenzione nella dimensione interpersonale privata.

E allora, rimpiangendo di non avere specifiche competenze in materia di psicologia giuridica, scienza che si propone come anello di congiunzione tra due discipline che hanno presupposti totalmente diversi (il diritto esige la certezza, la psicologia come scienza sperimentale adotta il criterio probabilistico) provo a dividere con voi qualche domanda (sembrandomi eccessivamente presuntuoso azzardare risposte) che deriva dalla pratica quotidiana e da qualche recente buona lettura.

Penso al difensore come interfaccia tra l'assistito e l'istituzione, nonché tra l'assistito e la controparte: snodo fondamentale, chiamato ad essere il primo ed indispensabile garante ma prima ancora promotore dell'efficacia della comunicazione circolare.

Sono passati i secoli, ma il "foro" mantiene la propria caratteristica di luogo deputato alla comunicazione. Gli operatori dell'istituzione giudiziaria comunicano continuamente tra loro e con gli utenti, con costanti rapporti di interazione e scambio tra persone di diversa preparazione culturale e professionale e, specialmente, di diverso ruolo.

Comunicare, in genere, significa scambiare messaggi: il significato dei

messaggi però non si limita ai contenuti informativi, dal momento che serve anche a definire il rapporto tra l'emittente ed il ricevente, in un contesto che possiede precise strutture qualitative e relazionali che possono essere esse stesse messaggi.

Inoltre, e questo è di fondamentale importanza, la comunicazione in ambito giudiziario è essenzialmente finalizzata a persuadere ben più che ad informare: ognuno, specialmente il difensore, cerca di dotare il proprio messaggio di valenze idonee a farlo accogliere favorevolmente dal destinatario, che è normalmente il titolare dell'attività processuale immediatamente successiva, in una serie articolata di operazioni finalizzate.

Così il difensore deve cercare di comunicare nel modo più efficace possibile, con la consapevolezza che la persuasività non dipende soltanto dal pregio del contenuto, ma anche, seppur in grado minore, da una serie consistente di altri requisiti, faticosamente imparati o ricevuti in dono da una natura generosa, tra i quali: la competenza comunicativa, ovvero la capacità di mettersi in relazione con gli altri; lo stile del linguaggio; il comportamento non verbale; la capacità di cogliere ed interpretare anche i segnali del repertorio comunicativo non verbale altrui; persino la credibilità soggettiva. In definitiva, dipende anche dalla tensione ad ottenere ragione indipendentemente dal fatto di averla davvero e di sicuro: risultato che si può perseguire con maggiore o minore eleganza.

Il difensore è delegato alla gestione del conflitto.

Nella società civile c'è il rischio che il modo stesso in cui sorge la lite manifesti la tendenza ad esaltare, piuttosto che a sedare, gli aspetti patologici del contrasto interpersonale.

Intanto l'instaurazione della lite in sede giudiziaria è spesso accompagnata da un azzeramento della comunicazione interpersonale diretta; l'uno toglie la parola all'altro, e la trasferisce ad esperti, gli avvocati, che si confrontano in base a regole formalizzate, ritualizzando ed esorcizzando (almeno si spera) il passaggio alla violenza che il conflitto potrebbe scatena-

re. Nemmeno gli avvocati però si parleranno tanto, ma si rivolgeranno ad un terzo, il giudice, nominandosi l'un l'altro in terza persona. Il linguaggio, contagiato dalla patologia, sarà necessariamente egocentrico. Non ci si rivolgerà all'altro protagonista del conflitto per coinvolgerlo e trovare insieme una soluzione, ma lo si presumerà e lo si descriverà (fino a prova contraria) bloccato nella volontà di perseguire con ogni mezzo il proprio interesse di parte.

Il ruolo del difensore nel conflitto non sarà quindi quello di salvare un rapporto intersoggettivo fallito, ma di trarre fino in fondo le conseguenze del fallimento. Nel frattempo le parti sapranno magari soltanto che la causa "pende", magari senza aver neppure mai letto un atto: quante volte capita che alla fine non chiedano neppure di vedere la motivazione della sentenza, accontentandosi del dispositivo?

Non mi piace questa prospettiva, e anche per questo mi pare che specialmente per il difensore il problema della comunicazione all'interno del giudiziario sia di fondamentale importanza: proprio per evitare che la stratificazione di deleghe, rito e tecnicismi ci impedisca di ricordare che non lavoriamo in un laboratorio tra vetrini e coleotteri, ma perlopiù con materiale umano vivo e palpitante.

Quindi, pur senza deragliare verso sentimentalismi e psicologismi fuori luogo, mi pare che il difensore dovrebbe avere presenti i benefici di una efficace comunicazione interattiva sia con il mandante dell'intervento (il cliente) che con il destinatario (il mondo giudiziario in generale).

Ma quale comunicazione?

Non vorrei parlare di ciò che potrebbe definirsi la "comunicazione tecnica" (gli atti scritti, le sentenze etc.), regolata dalle norme e che risponde all'imperativo di essere corretta, sostenibile o quantomeno decente sul piano giuridico e comprensibile sul piano espressivo.

Gli atti e le sentenze hanno normalmente un'architettura strutturata, ordinata finalisticamente, nella quale la comunicazione si auspica abbia potuto avere tempo e modo di distillarsi attraverso il filtro della pertinenza e dell'es-

senzialità, espressione di rispetto nei confronti del destinatario.

Mi è sempre parsa mirabile la raffinatezza di uno scrittore latino, che rivolgendosi per lettera al proprio interlocutore si scusava della lunghezza del proprio scritto dovuta al fatto che non aveva avuto il tempo per poter essere breve.

È peraltro vero che non sempre la comunicazione tecnica è all'altezza delle aspettative e della vocazione: e questo indipendentemente dalla correttezza giuridica del contenuto.

Sui profili di patologia del linguaggio giuridico pregusto la relazione del prof. La Cecla, che promette di essere molto interessante, limitandomi a ricordare il rischio sempre presente sia per i giudici sia per gli avvocati che il potere tecnico si trasformi in mero tecnicismo specie nella percezione degli utenti (o perché vuoto, o perché incomprensibile) con ricadute negative sull'apprezzamento dei valori e dei fini sociali dell'attività giudiziaria, e anzi addirittura con il possibile effetto di ostacolare persino il semplice accesso al senso della pronuncia da parte dell'utente dell'istituzione giustizia, allontanandolo da essa.

Intendo dire che non sono affatto sicura che metodo formalista ed esoterismo espressivo siano valori da conservare e tendenze da promuovere a sostegno dell'ambizione del giurista, che è da sempre quella di "fare le cose con le parole" e, nientemeno, regolare le vite altrui. Mi pare si debba convenire che esiste un formalismo necessario ed uno superfluo: e il secondo può facilmente essere sospettato, nel rapporto tecnico/utente, di rappresentare un intenzionale strumento di autoritarismo.

Così come appare forte il pericolo che il linguaggio delle specificità culturali e tecniche chiamate a contribuire alla decisione (penso alle consulenze, alle perizie) rappresenti una forte ipoteca sull'efficacia della comunicazione e della comprensione, per rischi di fraintendimenti o reticenze di fondo.

Siccome il tema della comunicazione tra protagonisti istituzionali e non istituzionali è davvero molto ampio, mi pare però stimolante accennare al fatto,

se volete marginale ma di quotidiana percezione, che esiste anche tutta una gamma di modalità di rapporti che non essendo né regolata né regolabile dal codice attiene più all'espressione della *personalità*: in particolare penso all'oralità e alla dimensione comunicativa non strettamente verbale, elementi fondamentali dell'interazione e connotati da maggiore improvvisazione e spontaneità. Su questi profili l'attenzione e direi anche la preparazione del difensore deve essere alta come sui contenuti giuridici.

Il rapporto tra ruolo e personalità è un nodo cruciale in ogni situazione sociale, ed ancor più nell'ambito professionale. Dietro ogni ruolo, per quanto preciso e definito, c'è una persona con la complessità delle variabili del suo carattere, delle sue risorse intellettuali, della sua esperienza professionale ed umana. Nel contesto giudiziario, che rappresenta uno scenario ricco di elementi rituali e simbolici, che favorisce in tutti i partecipanti l'adesione ad una sorta di sceneggiatura prefissata, c'è il rischio, specie per il difensore, che la comunicazione venga canalizzata entro modalità rigide, nelle quali il ruolo finisce per prevalere sulla personalità costringendola a comportamenti stereotipati che avvilitiscono la spontaneità ed ovviamente depotenziano l'efficacia comunicativa: in questo caso la persona lascia il posto al personaggio. Al contrario, può accadere che la personalità tenda ad interpretare liberamente il ruolo fino a trasfigurarlo, rischiando di mettere in crisi tutto il sistema dei ruoli altrui, collegati al proprio.

Pur nel rispetto dell'inclinazione e della natura di ciascun individuo, e rifuggendo dalla retorica e dal qualunquismo, uno sforzo quantomeno di comprensione delle aspettative altrui va compiuto.

Per svolgere il proprio ruolo (ovunque, ma specialmente nel contesto giudiziario) ognuno ha bisogno di partners, che agiscano, in modo diverso ma dotato di senso, in appropriati ruoli corrispondenti. Così come l'ordine sociale non può accontentarsi di offrire opportunità all'autorappresentazione, ma deve anche assicurare una sufficiente complementarità delle previsioni di

comportamento, in maniera che sia possibile aspettarsi azioni reciprocamente adattate, allo stesso modo funziona o dovrebbe funzionare il contesto giudiziario, dove anche e specialmente gli utenti occasionali sono portatori di aspettative diversificate di comportamento, a seconda delle situazioni.

È emozionante ricordare il pensiero di Calamandrei, oggi più che mai attuale, laddove insegnava che qualsiasi perfezionamento delle leggi processuali (e oggi già ne vediamo alcune tutt'altro che perfette) rimarrebbe lettera morta se tra giudici ed avvocati non fosse sentita, come legge fondamentale della fisiologia giudiziaria, *"la inesorabile complementarità, ritmica come il doppio battito del cuore, delle loro funzioni"*.

Può il cuore battere contro se stesso? La complementarità deve parlare, credo, la lingua dell'interazione positiva, pur nel rispetto delle differenze dei rispettivi ruoli, e direi non soltanto nel momento solenne dell'aula. Intendo dire che occorre uno sforzo comune specialmente per restituire agli utenti della giustizia il senso della ritualità.

Non sono certa, purtroppo, di vedere segnali rassicuranti nella direzione della condivisione tra magistrati ed avvocati di questo fondamentale principio. Anzi, mi pare indispensabile muovere dalla mesta constatazione dell'attuale deterioramento delle relazioni tra le categorie, accessoriatamente dalla temibile affermazione della cultura dell'autarchia, che alimenta il senso di reciproca diffidenza ed esaspera l'individualismo delle nostre professioni, fino al risultato estremo dell'incomunicabilità o della più completa ipocrisia. Non so se sia peggio l'ossequio formale esteriore accompagnato da un'intima disistima o dalla totale indifferenza, o l'aggressività a cui si ispira l'operazione di spostamento dell'attenzione dall'oggetto della contesa al contendente o al giudicante. Certo sono entrambi sintomo di malattia, e espressione di ammutolimento relativo.

Ecco perché mi pare preziosa l'occasione di questo seminario, che mi piace interpretare liberamente come invito a rilanciare il dialogo comune (strumento della comunicazione) e specialmente a

confrontarsi lealmente sui rispettivi modelli professionali e *anche comportamentali*.

E credo sia più facile affrontare il compito cominciando a perseguire concreti piccoli obiettivi piuttosto che teorizzando astratte sinergie generali che poi devono misurarsi con l'incomunicabilità interpersonale della convivenza in condominio, all'interno del palazzo di giustizia.

Il progetto di ridurre l'ostilità che oggi divide avvocati e magistrati (e che fatalmente non può che riverberarsi e trasmettersi sul piano sociale, mediante il rapporto con gli utenti dell'istituzione, visto che è innegabile che gli operatori esercitano un'importante funzione nell'ambito della comunicazione tra diritto e società) è ambizioso, specie perché attualmente deve fare i conti con due vizi d'origine dei rispettivi mondi: da un lato l'esplosione demografica dell'avvocatura,

dall'altro la chiusura burocratica della magistratura.

Il tema è gigantesco, e in questa sede ovviamente ad esso posso solo accennare per dichiarare ed auspicare adesione al pensiero di quanti sostengono che maggiore è la conflittualità nel processo, specie penale, più forte è la necessità di una condivisione della cultura e dei valori professionali tra i suoi protagonisti.

In apertura del preambolo del Codice Deontologico del Consiglio Nazionale Forense si chiarisce esplicitamente che l'avvocato "assicura la conoscenza della legge e contribuisce in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia": se questo è il ruolo, ha perfettamente ragione chi sostiene che il primo dovere dell'avvocato è quello di lealtà verso l'ordinamento.

Però, da questo stesso ruolo, discende per l'avvocato l'aspettativa che il giudi-

ce ponga attenzione al modo in cui i suoi atteggiamenti e provvedimenti vengono recepiti dall'ambiente che lo circonda, visto che un conto è l'indipendenza, altro è l'insensibilità alle ripercussioni socio-culturali dei propri atti.

Tornando alla comunicazione, e concludendo, nell'ottica del difensore non si possono non vedere con preoccupazione le valenze aggressive o critiche e le conseguenze negative del difetto di interazione.

E credo che nella pratica professionale quotidiana vada forse posta ancora più attenzione all'interiorizzazione creativa dei principi del nostro codice deontologico, e del vostro codice etico, specie oggi che con l'ingresso massiccio della magistratura e della procedura cosiddetta "di pace" si dichiara esplicitamente una aspirazione di riduzione e governo del conflitto: perché non anche tra noi operatori del diritto?

Anna C. Ronfani



Ludwigshöhe e Balmenhorn dal plateau del Lysjoch, 2 luglio 1884



Riflessioni

ALCUNE RIFLESSIONI IN MERITO ALLA LEGGE SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA

La legge 19 febbraio 2004, n. 40, che ha introdotto norme in materia di procreazione medicalmente assistita, ed il decreto del Ministero della Salute 21 luglio 2004 che ha fissato le linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita, sono sempre di estrema attualità nonostante i recenti referendum indetti e poi falliti per il mancato raggiungimento del quorum.

I giuristi continuano a nutrire dubbi in merito alla legittimità costituzionale delle norme, non dissipati dalle sentenze recenti della Corte Costituzionale con le quali è stata acclarata l'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo (con la sola eccezione di quello relativo all'abrogazione totale della legge, ritenuto inammissibile), posto che la stessa Corte si è limitata a precisare che non era in discussione la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della legge n. 40/2004.

In precedenza, il giudice ordinario si era occupato della questione con alcuni provvedimenti cautelari (Tribunale Catania, 3 maggio 2004 e Tribunale Roma, 23 febbraio 2005), escludendo, nel primo caso, il ricorso a tecniche di procreazione assistita con le quali si sarebbe potuto procedere alla diagnosi preimpianto per la selezione degli embrioni anche nel caso di un concreto rischio di grave malattia genetica, e, con la seconda, è stato sancito, in quanto ricompreso nel divieto di crioconservazione degli embrioni, la crioconser-

vazione degli ovociti fecondati e non utilizzati.

È appena il caso di rilevare che tali decisioni si sono rilevate assai opinabili nel dibattito dottrinario che ne è seguito (Casaburi, *Corriere di merito*, 2005, 529; Scolissi, *Lo stato giuridico dell'embrione umano alla luce della l. n. 40 del 2004*, in tema di procreazione medicalmente assistita, *Famiglia ediz.*, 2005, 203).

Peraltro, nell'ambito del procedimento avviato nei confronti del governo italiano dalla commissione della Comunità europea per il mancato recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 6 luglio 1998 n. 98/44/CE sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, lo Stato italiano ha affermato che la legge n. 40/04 costituisce attuazione dell'art. 6.2 della direttiva, che considera non brevettabili i procedimenti di clonazione di esseri umani, i procedimenti di modificazione dell'identità genetica geminale umana, le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali e commerciali, i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale.

Tali rilievi sono stati però respinti dalla Corte di giustizia delle comunità europee 16 giugno 2005, causa C-456/03, poiché la legge n. 40 non concerne la brevettabilità delle invenzioni.

È stato, altresì, evidenziato che la direttiva del 1998 non esclude del tutto

interventi sugli embrioni umani, a differenza della legge italiana; proprio per questo e, di conseguenza, per la mancata osservanza della direttiva comunitaria, lo Stato italiano veniva sanzionato.

Ancora di recente la giurisprudenza amministrativa si è occupata della questione e, in particolare, il TAR Lazio, Sez. III, nella sentenza 9 maggio 2005, n. 3452 ha affrontato direttamente la questione di legittimità del d.m. 21 luglio 2004 (che ha fissato le linee guida), ma anche indirettamente la questione di legittimità della legge n. 40/2004 (che ha introdotto – come detto – le norme vere e proprie in materia di procreazione medicalmente assistita).

Il ricorso introduttivo, in realtà molto complesso, prospettava al giudice alcune questioni di carattere procedurale (ammissibilità dell'intervento ad opponendum e del ricorso) ed altre questioni di carattere sostanziale che investivano soltanto indirettamente l'atto amministrativo (d.m. 21 luglio 2004), quanto, principalmente, il contenuto tecnico-scientifico della stessa legge n. 40/04.

La sentenza, nel respingere integralmente il ricorso, ha affrontato compiutamente tutte le questioni sottoposte confermando la legittimità della citata legge n. 40/2004.

Innanzitutto, il TAR difende le linee guida introdotte dalla legge n. 40/04, puntualizzando come non spettasse al decreto ministeriale quanto alla legge stessa definire la nozione di embrione.

Più in particolare, la sentenza evi-

denzia come esuli dalla mera scienza biologica la possibilità di dire quand'è che un embrione divenga persona, ma non spetti neppure ad un provvedimento amministrativo esprimere opzioni ideologiche come quella secondo cui l'embrione è o non è soggetto di diritto fin dal momento del concepimento.

Un secondo aspetto trattato dalla citata sentenza del TAR Lazio, e, in parte, già affrontato nelle citate ordinanze del Giudice ordinario in sede cautelare, riguarda, più in generale, la materia del divieto di diagnosi preimpianto.

La citata sentenza evidenzia al riguardo che il d.m. 21 luglio 2004, nel determinare le linee guida, non si è posto in contrasto con l'art. 13 della legge n. 40/2004, restringendo l'ambito di applicazione.

Anzi, ad avviso del giudice di prime cure, il divieto di sperimentazione su ciascun embrione umano è risultato rafforzato ed è stata confermata la legittimità costituzionale di tale disposizione.


In sostanza, a sensi della l. n. 40/2004, art. 13, 3° comma, lett. b), è preclusa la

possibilità di effettuare diagnosi preimpianto e, di conseguenza, di selezionare gli embrioni sani anche nel caso di genitori portatori di malattie genetiche.

Il Collegio evidenzia che, in un quadro normativo volto ad affermare una forte tutela dell'embrione, è vietata, in termini assoluti, la selezione eugenetica, anche qualora assuma connotati negativi al fine di evitare che nascano persone con malattie ereditarie.

Franco Scancarello





Il diritto diseguale: la legge ex Cirielli

LA LEGGE EX CIRIELLI: L'APOTEOSI DEL DIRITTO DISEGUALE

La legge comunemente conosciuta come ex Cirielli (dal nome del deputato che successivamente ha ritirato la firma in calce alla sua stessa proposta) ha introdotto importanti modifiche al codice penale e all'ordinamento penitenziario.

Come ha sostenuto una parte autorevole della dottrina essa ha creato un trattamento differenziato per "tipo d'autore" che contrasta in più punti con il dettato costituzionale, soprattutto con riferimento ai principi sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione.

Di questa legge tanto si è parlato con riferimento alle modifiche introdotte in materia di prescrizione, mentre assai scarso è stato il dibattito su quelle che possono considerarsi le modifiche che più avranno rilievo sulla libertà personale dei cittadini, ovvero l'introduzione della recidiva di fatto obbligatoria e una maggiore restrizione nell'accesso alle misure alternative al carcere per le persone che abbiano riportato più sentenze di condanna.

Questa legge, infatti, costituisce uno degli esempi più classici di legislazione a doppio binario perché prevede trattamenti sanzionatori e processuali diversificati a seconda delle qualità personali dell'imputato o del detenuto.

Il recidivo reiterato (più volte evocato nella legge con i ripetuti richiami alle ipotesi di cui all'art. 99, IV comma del codice penale) diviene il destinatario di un diritto penale sostanziale sui generis e del tutto eccezionale.

Come è noto, il recidivo reiterato non è necessariamente un recidivo specifico o infraquinquennale: è una

persona che è stata condannata per aver commesso il terzo delitto non colposo (la recidiva ora non riguarda più né i reati colposi, né le contravvenzioni).

In sostanza i reati commessi dal recidivo reiterato possono risalire a 20 anni prima, non essere della stessa indole, e ciò giustifica secondo il legislatore, un rigore maggiore nella pena e anche l'impossibilità di accedere a misure alternative se non previo "passaggio" dal carcere.

Per coloro che hanno commesso nella loro vita tre delitti, è stato creato un binario di diritto sostanziale, che allunga i tempi di prescrizione secondo la qualità della recidiva e comporterà anche l'irrogazione di sanzioni più elevate essendo stata esclusa in taluni casi la possibilità di attribuire giudizio di prevalenza alle attenuanti sulla contestata recidiva.

Anche l'ordinamento penitenziario ha subito profonde modifiche che avranno ricaduta immediata sui detenuti.

Si potrà dire: peggio per loro, male hanno fatto a delinquere nuovamente.

Ma si dovrà altrettanto dire che nulla è stato fatto per rieducare i detenuti e per favorire il loro reinserimento nella società.

In uno Stato di democrazia costituzionale è compito del legislatore promuovere e punire secondo un corretto bilanciamento tra le due esigenze.

E oggi il piatto della bilancia pende inequivocabilmente verso la punizione a scapito di un principio scolpito nel 3° comma dell'art. 27 della nostra

Costituzione secondo il quale le pene DEVONO TENDERE ALLA RIEDUCAZIONE del condannato.

Un ordinamento democratico, costituzionalmente garantito, non può tollerare al suo interno due tipi di processo destinati a due categorie di imputati: uno per chi non ha subito condanne e uno per chi ne ha subite; per costoro si allungano senza fine i termini anche della prescrizione.

È questa una delle anomalie costituzionali di maggiore spessore: collegare i tempi di prescrizione non al reato ma alle caratteristiche dell'imputato.

Su queste problematiche ma anche più in generale sulle conseguenze che la legge avrà all'interno delle strutture carcerarie (è stimato in 20.000 unità l'aumento della popolazione detenuta nei prossimi 20 anni) l'Unione delle Camere Penali si è mobilitata.

La Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta, in occasione dell'ultima delle giornate di astensione dalle attività giudiziarie, ha organizzato un dibattito al quale hanno partecipato illustri relatori chiamati a riferire le loro esperienze quotidiane e il loro parere tecnico giuridico sulla legge in questione.

Il dibattito, sotto forma di assemblea aperta, si è svolto lo scorso 18 gennaio e ad esso hanno partecipato il Dott. Alberto Marcheselli, Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, il Dott. Pietro Buffa, Direttore della Casa Circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino e l'Avvocato Eriberto Rosso, Componente della

Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

I loro contributi sono stati di interesse assoluto per l'individuazione dei profili di legittimità costituzionale di una legge che rappresenta l'apoteosi del diritto diseguale.

La Camera Penale farà proprie le eccezioni di costituzionalità che sono state già individuate e svilupperà dettagliatamente ulteriori questioni di legittimità costituzionale, mettendole a disposizione dei colleghi affinché le sollevino in tutte le sedi giudiziarie ove esse siano rilevanti: questo è l'impegno che gli avvocati penalisti hanno assunto affinché vi sia un seguito alle giornate di astensione e perché alla denuncia di incostituzionalità seguano fatti concreti.

Come ha scritto un illustre esponente del mondo accademico "principi quali solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale e libertà sono le fondamenta dello Stato costituzionale, senza i quali lo Stato costituzionale non avrebbe motivo di esserci".

Ecco perché costituirà un punto di arrivo il poter chiamare un giorno questa legge non più legge "ex Cirielli" ma "ex legge Cirielli".

Cosimo Palumbo

** Presidente della Camera Penale
"Vittorio Chiusano" del Piemonte
Occidentale e Valle d'Aosta*



Khuiznui-Bashi dal colle tra Khuiznui-don e il Sughan-su (strada fra Balkar e Digor), 1896



Il diritto diseguale: la legge ex Cirielli

LA GOZZINI DIMEZZATA

Il disegno di legge ex Cirielli rappresenta uno dei 4 interventi legislativi più significativi degli ultimi 20 anni sulla legge di Ordinamento Penitenziario, dopo la legge Gozzini, la disciplina restrittiva degli anni '91-'92 e la legge Simeone del 1998.

Come gli interventi del '91-'92 e all'opposto delle leggi Gozzini e Simeone (e con un andamento pendolare, dal permissivo al restrittivo e viceversa), la legge si caratterizza per una virata marcatamente restrittiva nella esecuzione penale.

A parte, infatti, la norma che estende per gli ultrasettantenni la possibilità di espriare la pena in detenzione domiciliare, senza limiti di durata ma salvo che si tratti di reati di particolare allarme sociale, tutte le norme che essa contiene comportano una notevole restrizione delle maglie esecutive.

Tre sono le direttrici principali di questa restrizione, correlate prevalentemente alla situazione del c.d. recidivo reiterato (art. 99 comma 4 c.p.: d'ora in poi recidivo *tout court*): a) previsione di limiti più severi per l'accesso a forme di espiazione della pena fuori dal carcere; b) esclusione, per i recidivi, del meccanismo di automatica sospensione della pena prima dell'accesso in carcere (per le pene fino a 3 anni); c) limitazione al numero di benefici ottenibili.

Una restrizione per i recidivi reiterati nell'accesso alle misure alternative è, evidentemente, il frutto di una valutazione politica, riservata alle prerogative parlamentari, sulla quale il giurista, in quanto tale, nulla può e deve affermare.

La disciplina, in astratto, potrebbe avere anche un fondamento razionale: distinguere la valutazione criminologica del recidivo. Si evoca frequente-

mente, a proposito di questa disciplina, il fantasma del *diritto penale d'autore*, sottolineando che la novella costituirebbe un ritorno a tempi bui del diritto penale. Ciò può avere un fondamento, per quanto attiene il diritto penitenziario, ma con una precisazione. Il diritto penitenziario è un diritto d'autore: esso ha ad oggetto proprio l'autore del reato. Ciò che di questa legge appare allora non del tutto convincente non è il suo concentrarsi sulla persona del reo, ma la rigidità della costruzione operata. Non ripugna al diritto penitenziario, anzi ne è il *proprium*, concentrarsi sul reo, ma costruire tipologie astratte di soggetti, tipologie presunte e rigidamente determinate. Se la responsabilità penale è personale, è necessario, non solo che si attui il principio di colpevolezza nel giudizio sulla responsabilità, ma anche che ci sia un *giudizio individuale*, in sede di esecuzione.

La legge ex Cirielli presenta dei profili estremamente critici proprio sotto questo ultimo aspetto.

Colpisce particolarmente l'attenzione la disposizione del nuovo comma 7 bis dell'art. 58 *quater* O.P. Esso stabilisce che, nei confronti dei recidivi, l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare e la semilibertà possono essere applicati una volta sola. La disposizione sembra il frutto di una steura formale un po' affrettata e la relativa interpretazione non è immediata. Tuttavia, la lettera della legge, il contesto in cui essa si inserisce e la relativa *ratio* spingono a ritenere che essa intende stabilire che chi recidiva non ha più di una possibilità, *nella vita*, di accesso alle misure alternative indicate. Diverse interpretazioni sono infatti impervie. Sia quella che ritenga che la limitazione

a un solo beneficio valga sulla singola pena, sia quella che ritenga che la limitazione consenta un solo affidamento in prova, più una sola detenzione domiciliare, più una sola semilibertà. Entrambe le interpretazioni non si armonizzerebbero infatti agevolmente, per ragioni che non è qui la sede di approfondire, né con la lettera del comma 2 dell'art. 58 *quater* né con disciplina del nuovo comma 7 bis del medesimo.

Limitare a una sola la misura alternativa ottenibile dal recidivo è, però, una soluzione draconiana che non convince. Essa appare, nel suo eccessivo rigore, contraria al senso di ragionevolezza e proporzione imposti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione e dalla giurisprudenza europea. Il soggetto recidivo si vedrebbe infatti precluso l'accesso a una seconda pena alternativa al carcere, *anche se dopo la prima fossero decorsi decenni e indipendentemente dal tempo trascorso tra il nuovo reato e la nuova pena*. Ciò conduce direttamente alla più vistosa irrazionalità della disciplina: essa vieta la concessione di una nuova misura alternativa anche quando la nuova pena si riferisca a un delitto *precedente* alla prima misura, oppure anche se la prima misura è venuta meno senza colpa (per esempio, perché la pena aveva superato i limiti di legge). In questi casi non vi è ragione al mondo per escludere l'accesso a nuove misure alternative. Il disegno di legge non distingue, in altre parole, nel vietare nuove misure alternative, la recidiva nel delitto *dopo* un primo beneficio (recidiva che effettivamente può dipingere il soggetto come immeritevole), dalla semplice successione, a carico di un soggetto recidivo, di più



Roccia granitica dalla cresta Nord-Est del Sugan, agosto 1896

pene (tutte per reati antecedenti), che arrivino, come succede spesso, in esecuzione una dopo la fine dell'altra, quando il soggetto si è già completamente risocializzato. La violazione degli artt. 3 e 27 Cost. è talmente evidente da far sospettare di un errore materiale nella redazione del disegno di legge.

Questa soluzione determina poi un effetto materiale, che si combina con quello conseguente al nuovo testo del comma 9 dell'art. 656 c.p.p. Questa norma determinerà che il recidivo (sempre solo il recidivo reiterato, lo si ripete), una volta passata in giudicato la sentenza di condanna, dovrà inevitabilmente entrare in carcere.

Il dottor Pietro Buffa, direttore della Casa Circondariale di Torino ha osservato, dati alla mano, che i soggetti attualmente ammessi a misure alternative dal carcere di Torino rispettano gli *standard* di cui alla nuova legge e, pertanto l'effetto di essa non va sopravvalutato.

Tale osservazione è certamente vera, anche se deve tenersi conto:

a) statisticamente, esistono Tribunali di Sorveglianza, anche di grosse dimensioni, la cui giurisprudenza è, allo stato, meno rigorosa che non quella del Tribunale di Torino, e, pertanto, su di essi la legge ex Cirielli avrà quindi un impatto di ben maggiore momento;

b) al di là dell'effetto della legge sui soggetti attualmente detenuti, va adeguatamente ponderato l'impatto della disposizione che esclude la sospensione della pena in attesa della decisione

del Tribunale di Sorveglianza, per il condannato recidivo, libero al momento del passaggio in giudicato della sentenza. Questa disposizione può trasformare, nel tempo, una notevole quota di quello che attualmente è un arretrato e una pendenza dei Tribunali di Sorveglianza (i c.d. soggetti sospesi, liberi fino alla decisione dell'organo collegiale) in popolazione *immediatamente detenuta*. Mentre il trend attuale è nel senso dell'aumento del numero di soggetti in liberi e in attesa di decisione (in alcuni distretti, gli ordini sospesi ammontano a parecchie migliaia) la nuova legge si presta a invertire la tendenza.

In termini pratici ciò implica un potenziale notevole aumento della popolazione detenuta.

L'effetto pratico e finanziario di questa disposizione deve essere attentamente valutato, così come deve essere attentamente valutato il fatto che, quando si prevedono soluzioni di segno ideologico opposto (ampliamenti dell'accesso a forme di esecuzione penale esterna al carcere), la previsione astratta della legge rischia di rimanere poco più di una lettera di intenti, in assenza di adeguati investimenti (nei controlli e nel supporto alle misure).

Non cogliere tali profili concreti determina il rischio di violazioni dei diritti umani in carcere, in corrispondenza di scelte restrittive, ed elevati costi sociali, correlati all'aumento del tasso di criminalità, nel caso opposto.

Ciò conferma che, al di là degli *slogan*, persiste una certa carenza di

impostazione statistico-scientifica nell'approccio alla esecuzione penale. Essa risulta ancora più evidente se si considera che, a quanto consta (e sarà felicissimo di essere smentito), non è mai stata misurata, in termini obiettivi e scevri da pregiudizi ideologici, la efficacia comparata, ai fini preventivi e rieducativi, del sistema carcerario e di quello delle misure alternative. L'operazione, estremamente semplice (rilievo del tasso di recidiva risultante dai certificati penali, comparato, rispettivamente, tra classi di soggetti ristretti in carcere e classi di soggetti ammessi e misure alternative) non risulta sia mai stata effettuata, o comunque pubblicizzata nei suoi esiti.

Eppure tale operazione, così come l'accertamento delle ricadute materiali dei tessuti normativi, dovrebbe essere la premessa di una legislazione efficace.

Si tratta, a ben vedere, di una responsabilità non del legislatore, cui spetta evidentemente la mediazione tra le opposte opzioni ideologiche, ma delle Scienze Giuridiche e Sociali, probabilmente strangolate nella morsa tra faticose esegesi di testi normativi e il richiamo di temi ritenuti maggiormente "nobili".

Il diritto è, invece, come già insegnava Azzecagarbugli, una realtà ben più variegata della semplice previsione astratta delle norme di legge, e la vita e il dolore della vittima e del reo meriterebbero ben altra considerazione.

Alberto Marcheselli
Magistrato di Sorveglianza di
Alessandria



Il diritto diseguale: la legge ex Cirielli

UN NUOVO (E ALLETTANTE) REGIME DI PRESCRIZIONE PER GLI IMPUTATI

Per quanto riguarda il meccanismo di calcolo della prescrizione, la legge n. 251 del 5/12/2005 (meglio nota come “ex Cirielli”) in vigore dall’8/12/05, aderisce ad un ben preciso orientamento di politica criminale: quello di ridurre sensibilmente i termini di prescrizione, per un’ampissima e ben individuabile fascia di delitti commessi da soggetti ancora incensurati o comunque recidivi ex art. 99 del codice penale.

La scelta, come tante che sono possibili in questa materia, può essere più o meno condivisibile dal punto di vista generale. Quello che però sconcerta del nostro miope ma prolifico legislatore è che, pur trovandosi di fronte agli ingranaggi vecchi e arrugginiti della giustizia penale, ha pensato che si possano davvero accorciare i tempi dei processi dimezzando (in taluni casi il verbo è “algebricamente” inconfutabile) il termine di prescrizione dei reati.

Per essere chiari, e a mero titolo di esempio: come si può oggi in Italia istruire e concludere con sentenza irrevocabile un processo per art. 640 bis del codice penale, o per “circonvenzione di persone incapaci”, in un tempo massimo di 7 anni e 6 mesi dalla data del fatto commesso? E dire che appena ieri si avevano a disposizione, sempre tenendo conto dell’aumento operato per effetto degli atti interruttivi della prescrizione, addirittura 15 anni...



Monte Ushba dal lato sinistro del ghiacciaio Gvalda, 1890

Chi, come chi scrive, da un po' di anni frequenta le nostre aule sa benissimo che è molto frequente assistere alla prescrizione di questo tipo di reati...

Ci vorremmo qui occupare solo di questo particolare aspetto della novella, quello cioè che riguarda direttamente gli imputati incensurati o i recidivi, "semplici", "aggravati" o "reiterati" che siano (art. 99, primo, secondo e quarto comma c.p.), lasciando per ora da parte ogni altro tipo di considerazione.

Come noto, il nuovo regime di prescrizione, ancorando al massimo editale previsto dalla legge per ogni singola fattispecie il termine di prescrizione dei reati (con una soglia minima di sei anni per i delitti e di quattro anni per le contravvenzioni), ha sganciato il termine di prescrizione dal correttivo operato dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. e consentito dal "vecchio" terzo comma dell'art. 157 c.p.. Per i soggetti di cui sopra, inoltre, il "nuovo" secondo comma dell'art. 161 c.p. ha previsto un aumento massimo della prescrizione – per effetto degli atti interruttivi della stessa – che non può superare più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, o della metà o dei due terzi per i recidivi "aggravati" o "reiterati".

Calcolatrice alla mano, sia che si tratti di incensurati o di recidivi (che oggi comunque non possono più essere considerati tali per i delitti colposi e per le contravvenzioni) il risultato finale è che i termini di prescrizione si sono notevolmente ridotti per tutti, ovviamente in maniera eclatante in relazione ai soggetti incensurati o ai recidivi "semplici" ex art. 99 primo comma c.p. (aumento solo di un quarto per effetto dell'interruzione).

Se si eccettuano, per ragioni diverse, il reato di usura, di omicidio colposo aggravato e i "delitti colposi di danno" (art. 449 c.p.), nonché quelli previsti dall'art. 51 commi 3 *bis* e 3 *quater*

c.p.p. per i quali la diminuzione dei termini di prescrizione è stata "ammorbidita" da alcuni accorgimenti, possiamo suddividere schematicamente il nostro ragionamento secondo tre fasce diverse di delitti, precisando che considereremo soltanto, per semplicità, l'aumento di un quarto.

1) *Delitti per cui la pena editale massima è inferiore ai 5 anni di reclusione:*

Qui l'aumento finale per gli atti interruttivi (un mezzo per il passato, un quarto oggi) porta ad identici risultati, ieri come oggi. Infatti, ieri: $5 \text{ a.} + 1/2 = 7 \text{ a.}$ e 6 mesi; oggi: $6 \text{ a.} + 1/4 = 7 \text{ a.}$ e 6 mesi.

2) *Delitti per cui la cui pena editale massima è 5 anni di reclusione:*

In passato occorreva "almeno" la concessione delle circostanze attenuanti generiche (in giudizio di prevalenza su eventuali aggravanti) per contenere in 7 a. e 6 mesi il termine massimo di prescrizione, altrimenti lo stesso era di 15 anni; oggi si prescinde dal riconoscimento di qualsiasi attenuante e si arriva comunque ad un massimo di 7 a. e 6 mesi.

L'esempio che si può fare riguarda il delitto di corruzione propria (artt. 319, 321 del codice penale), o l'omicidio colposo "semplice" (art. 589, primo comma del codice penale).

3) *Delitti per cui la pena editale massima è superiore ai 5 anni di reclusione (sino ai 24).*

È questa – inevitabilmente – la fascia in cui si assiste alla compressione più evidente dei termini di prescrizione. Alcuni esempi: artt. 368, 372 c.p., vecchia prescrizione 15 anni, oggi 7 anni e 6 mesi; artt. 319 *ter*, 648 c.p., vecchia prescrizione 15 anni, oggi 10 anni;

artt. 314, 609 *bis* c.p., 216 r.d. n. 267/1942, vecchia prescrizione 15 anni con l'art. 62 *bis* c.p. (altrimenti 22 anni e 6 mesi), oggi comunque 12 anni e 6 mesi;

artt. 648 *bis*, 317 c.p., vecchia prescrizione 22 anni e 6 mesi, oggi 15 anni.

A queste brevi note si deve aggiungere che, in seguito alla novella in esame (art. 6 comma 2), la decorrenza del termine di prescrizione per il reato continuato non inizierà più dal giorno in cui cessa la continuazione (così, il "vecchio" art. 158 c.p.) ma, per ogni delitto ritenuto in continuazione, dal giorno di ogni singola consumazione.

Inoltre, essendo stato sostituito il secondo comma dell'art. 161 c.p. dall'art. 6 comma 5 della legge in commento, in caso di reati connessi per cui si proceda congiuntamente (per esempio, più furti commessi in tempi diversi dallo stesso soggetto) l'effetto interruttivo della prescrizione compiutosi solo per taluno di essi non si estenderà automaticamente agli altri.

Unica nota in "controtendenza" rispetto al panorama appena descritto: le contravvenzioni.

Da un termine massimo di 3 anni (sola pena pecuniaria) e di 4 anni e 6 mesi (pena detentiva "secca", o alternativa o congiunta a quella pecuniaria) si è passati oggi ad un unico termine di 5 anni. Francamente ci sfugge la logica di una tale iniziativa, posto che l'aumento di sei mesi per le contravvenzioni più gravi non pare comunque tale da riuscire a rivitalizzare, per esempio, il decrepito istituto del procedimento per decreto penale.

Sono davanti agli occhi di tutti le difficoltà e le lentezze del processo penale, che oggi come oggi rantola quasi inerte, non potendo avvalersi di mezzi e risorse tecniche adeguate al carico di lavoro delle procure.

Se si deve correre per assicurare a tutti, cittadini imputati e persone offese dal reato, una giustizia più rapida ed efficiente – così da non far prescrivere i reati – occorre dare alla macchina della giustizia penale delle buone gomme e un buon motore: altrimenti è giusto pensare alla malafede del nostro legislatore.

Paolo Davico Bonino



Il diritto diseguale: la legge ex Cirielli

UNA RIFORMA DI MARCA AUTORITARIA

Vi è un tasso di ideologia, di cattiva ideologia, che ispira la novella di cui ci stiamo occupando, che ridisegna gli istituti della recidiva, della prescrizione e dell'accesso alle forme alternative di espiazione della pena.

Si tratta di un intervento legislativo nel suo complesso estemporaneo, slegato da un'ipotesi di riforma del codice penale e come tale foriero addirittura di contraddizioni all'interno del suo stesso disegno.

Ma perché il nostro giudizio negativo, del resto già ben esplicitato nei nostri documenti di questi ultimi giorni e richiamato nei suoi termini essenziali nella introduzione dell'Avvocato Palumbo, non possa neppure a un pubblico attento di operatori, sembrare preconcetto, sarà bene riprenderlo alla fine della disamina dei singoli punti.

Nella ovvia divisione dei compiti che ci siamo dati tocca a me richiamare gli elementi più significativi della nuova disciplina della recidiva e, sia pure per cenni, quella della prescrizione.

Sulla recidiva bisogna dire anzitutto che la legge segna un drammatico ritorno al passato.

La riforma del 1974 aveva in qualche modo disegnato un sistema temperato in punto di valutazione della vita anteatta dell'agente. In realtà, pur mantenendo la recidiva i connotati della perpetuità e genericità si era inserito alla marca autoritaria di tale previsione la possibilità per il giudice di accertare nel singolo caso concreto la portata e il significato della precedente condotta criminosa.

Di qui la facoltatività e cioè la possibilità per il giudice di prescindere da

tale condizione soggettiva nelle situazioni nelle quali si fosse ritenuto che la stessa non giustificasse un trattamento sanzionatorio più pesante.

Con la legge 251/05 si ritorna a un passato assai lontano.

La marca autoritaria della riforma è assolutamente percepibile non solo per come è ridisegnato l'istituto della recidiva ma anche da una parte per l'obbligo imposto al giudice di inasprire la sanzione ogni qual volta si trovi dinanzi ad un soggetto recidivo parzialmente qualificato e dall'altra per il divieto in capo allo stesso giudice, in presenza di determinate condizioni, di bilanciare la medesima recidiva con le attenuanti.

Alla sussistenza della recidiva, peraltro, è legato un diverso e più pesante regime in punto di computo dei termini prescrizionali. Il reato commesso dal recidivo cioè si estingue in tempi ben più lunghi di quelli ordinari.

La recidiva determina aumenti di pena significativi e diversamente da quanto sembrerebbe emergere da alcuni primi commenti, l'aumento di pena si ha in misura non graduabile dal giudice anche nella ipotesi di recidiva semplice, situazione nella quale si è passati da un aumento fino a un terzo ad un aumento fino alla metà.

La recidiva diventa poi lo strumento per proseguire nella logica del doppio binario. Al recidivo reiterato per uno dei delitti compresi nell'elenco di cui all'art. 407 c.p.p. infatti è preclusa la possibilità di veder riconosciute le attenuanti generiche peraltro sulla base di un ragionamento normativo assolutamente contorto (la loro eventuale concessione infatti non potrebbe basarsi né sulla minore intensità del dolo né su

parametri desunti dalla capacità a delinquere). Mi limito solo a richiamare anche le negative conseguenze sanzionatorie nel caso della continuazione ex art. 81 c.p..

Francamente ritenere questa disciplina compatibile o meglio attuativa dei principi di cui all'art. 27 della Costituzione è operazione intellettualmente improponibile ed anzi non si può tacere che siamo all'introduzione di elementi tipici del diritto penale d'autore.

Di per sé la scelta di individuare il termine di prescrizione parametrando lo stesso sul massimo edittale della pena prevista non ha nulla di scandaloso ed anzi è operazione in linea con alcune delle ipotesi di riforma dell'istituto di cui da tempo si andava discutendo. Ma anche qui, ciò che inserisce la disciplina in quella cattiva ideologia di cui parlavo all'inizio è quella sorta di prescrizione rafforzata e cioè dai con tempi incredibilmente irragionevoli che si ha in relazione ad alcune fattispecie. Alcune di queste sono individuate in base ad una logica non immediatamente intelligibile: basti pensare ai delitti colposi di danno di cui all'art. 449 c.p. o all'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ovvero l'omicidio colposo plurimo. Altre, sono individuate ancora con logica del doppio binario sostanziale: vedi i delitti di cui al 51 co. 3 bis e co. 3 *quater* c.p.p..

Per i recidivi è prevista una disciplina differenziata che rende il tempo necessario alla prescrizione a volte superiore di quasi tre volte del tempo

necessario per la prescrizione ordinaria precludendo peraltro qualsiasi possibilità di valutazione sul punto da parte del giudice.

Quanto alla prescrizione, poi, il problema che si pone è quello della legittimità costituzionale della norma transitoria prevista dall'art 10 co. 3.

Solo per richiamare i termini della riflessione, va ricordato la portata dell'art. 25 cpv. della Costituzione per comprendere se vi sia copertura costituzionale anche del principio della retroattività della norma penale più favorevole. È vero che la dottrina penalistica e la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale hanno più volte ribadito che in realtà non vi sarebbe costituzionalizzazione della retroattività della legge penale più favorevole ma proprio perché siamo a Torino non

posso non ricordare come per esempio Marcello Gallo in contributi di elevatissimo spessore sia giunto a conclusioni ben diverse.

Altro aspetto che viene in rilievo è la certa disparità di trattamento che si determina con la scelta di legare l'effetto retroattivo della disciplina più favorevole all'aver il processo raggiunto un certo stadio. Qui voglio solo ricordare per tutte la ordinanza di remissione del Giudice di Perugia, probabilmente già a tutti nota, che bene ricostruisce gli istituti e i profili di probabile incostituzionalità della disciplina transitoria.

Al di là dell'esilarante strumento con il quale si è inteso mitigare gli effetti più devastanti della nuova disciplina dell'esecuzione (sospensione della esecuzione per i tossico-dipendenti) la nuova legge interviene pesantemente a

restringere la possibilità di accedere ai benefici e alle modalità alternative alla reclusione delle quali è stata qui oggi data non solo puntuale ricostruzione ma anche un quadro preciso delle drammatiche conseguenze in punto di invivibilità e sovraffollamento del carcere.

So che nella discussione di oggi verranno approfondimenti di singoli aspetti e letture critiche della normativa in parola ma credo proprio che possiamo tutti concordare sul fatto che questa disciplina che vagheggia un diritto penale d'autore che annulla la funzione rieducativa della pena è una legge che contrasta con la Costituzione e che non può che trovare l'avversione degli avvocati penalisti i quali si battono per un'organica riforma del codice penale.

Eriberto Rosso
avvocato in Firenze



Parte superiore del ghiacciaio Karagom dalla sua piattaforma, 1890



Pubblichiamo la lettera dei Giudici torinesi componenti la Sezione GIP-GUP del Tribunale e la solidale risposta del Consiglio dell'Ordine. Se la Presidenza del Tribunale dimostrerà sensibilità nei confronti dei gravi problemi del settore penale il problema potrà essere risolto in tempi ragionevoli. Altrimenti no.

Un paradosso torinese: la situazione della Sezione GIP-GUP

LA LETTERA DEI GIUDICI DELLA SEZIONE

All'On. Consiglio Superiore della Magistratura
 Al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Torino
 Al Presidente della Corte d'Appello di Torino
 Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
 Al Presidente del Tribunale di Torino
 Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
 Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
 Al Presidente della Sezione GIP-GUP del Tribunale di Torino
 Al Presidente Aggiunto della Sezione GIP-GUP del Tribunale di Torino

Noi sottoscritti, costituenti la totalità dei magistrati attualmente in servizio presso la sezione GIP-GUP del Tribunale di Torino (con la sola eccezione della dr.ssa Pastore, in quanto in congedo per maternità, della dr.ssa Gallo, in quanto componente del Consiglio Giudiziario, del dr. Ferraro e della dr.ssa Melilli, ancora presenti ma già trasferiti ad altro ufficio o sede);

– preso atto che, ancora una volta, anche all'esito dell'ultimo concorso interno e nonostante l'arrivo di colleghi da altri Tribunali, nella nostra sezione rimarranno scoperti 3 posti⁽¹⁾, benché fosse possibile destinare alla nostra sezione colleghi provenienti da altri Tribunali, legittimati⁽²⁾ o per i quali agevole

poteva essere la deroga al requisito "Carotti"⁽³⁾;

– preso atto che tale situazione di "sofferenza" della nostra Sezione, ormai "cronica" perché perdurante dall'entrata in vigore della legge c.d. Carotti, dopo un primo periodo durante il quale aveva ricevuto attenzione e concreti provvedimenti da parte del Presidente del Tribunale⁽⁴⁾ attualmente – alla luce dei provvedimenti emessi durante l'ultimo anno – non ci pare venga più considerata degna di attenzione (l'organico della Sezione non è mai stato interamente coperto e v. la tabella allegata indicativa della situazione a partire da novembre 2004);

– preso atto che tale valutazione – di non "necessità ed urgenza" – della copertura dei posti vacanti nella

nostra sezione è resa evidente dal commento alla statistica semestrale e dalla relazione per l'inaugurazione del prossimo anno giudiziario, in cui il Presidente del Tribunale indica il lavoro in carico alla nostra sezione⁽⁵⁾ nelle archiviazioni e nelle sentenze di "patteggiamento" ed ex art. 129 c.p.p., omettendo di ricordare che, come è ovvio, la maggior parte del nostro impegno quotidiano non è speso per i provvedimenti citati, bensì per le sentenze ex art. 442 c.p.p. (molto spesso in procedimenti complessi per gravità delle imputazioni e per numero di imputati), per le decisioni sulle richieste della Procura della Repubblica di applicazione di misure cautelari relative, sempre più di frequente, ad un numero elevato di indagati, non-

¹ Si ricorda in proposito che le scoperture attuali sono sei; quattro i colleghi che sono stati trasferiti alla nostra Sezione, di cui due con arrivi "prossimi", gli altri due non prima della primavera 2006, una collega della Sezione trasferita, con gli stessi decreti, ad altra Sezione dal 1° gennaio prossimo.

² ad es. il collega Marra, assegnato invece d'ufficio ad altra Sezione del Tribunale;

³ per es. la collega Nobile, già P.M. in servizio presso diversa Procura della Repubblica;

⁴ Con l'attivazione di trasferimenti di ufficio, resi necessari in quanto cronica – e significativa – è anche la mancanza di domande per la nostra Sezione.

⁵ Pubblicata sul bollettino del Tribunale di Torino.

ché per i provvedimenti autorizzati di intercettazione telefonica ed ambientale, per i numerosi incidenti probatori, per i turni “arrestati” (in media, in numero di 10 ogni giorno dell’anno, festività incluse) ecc.

– osservato che proprio il carico e le peculiarità del contenuto del lavoro gravante sugli uffici GIP-GUP, in cui si devono “coniugare” quotidianamente decisioni relative a reati gravi e/o implicanti questioni interpretative complesse e, comunque, sempre per loro natura delicate perché incidenti sulla libertà personale, con una varietà infinita di incumbenti e competenze e con la pressione dell’urgenza imposta, oltre che da termini perentori, dalla natura dei beni su cui le nostre decisioni incidono, ha determinato uno stato di generale sofferenza di questi Uffici in tutti i Tribunali; “sofferenza” che, generalmente, trova ascolto e riconoscimento crescente tra gli organi deputati all’organizzazione degli uffici giudiziari ed alla distribuzione delle risorse umane disponibili;

– preso atto che, nella citata relazione per l’inaugurazione del prossimo anno giudiziario, il Presidente del Tribunale evidenzia il buon rapporto numerico tra l’organico della Sezione GIP-GUP di Torino e l’organico rispettivamente della Procura della Repubblica e dell’intero Tribunale, ponendolo a raffronto con quello di altre sedi;

– sottolineato che, come si è detto, tale organico non è mai stato interamente coperto, dobbiamo sommessamente osservare che, a nostro parere, il predetto rapporto numerico è frutto delle peculiarità della realtà giudiziaria torinese nella quale:

1) la Procura della Repubblica, che da molto tempo può effettivamente contare sull’integrale copertura del proprio organico e che si avvale del contributo estremamente attivo di oltre sessanta VPO, ha elaborato e realizzato un efficace - ed efficiente - modulo organizzativo

che consente l’immediato smaltimento delle notizie di reato al loro pervenimento: dopo l’iscrizione nei registri generali, le n.r. vengono – subito – avviate per gli approfondimenti di indagine ovvero trasmesse al nostro ufficio con le relative richieste di archiviazione o di decreto penale di condanna;

2) la nostra Sezione, da sempre (e anche attualmente), ha deciso di adottare moduli organizzativi ed anche orientamenti giurisprudenziali funzionali all’efficienza e alla celerità del processo penale nel suo complesso, agevolando l’iter procedimentale e processuale, con attenzione alle esigenze sia organizzative che processuali della Procura della Repubblica, delle Sezioni dibattimentali e delle Difese, anche se ciò è, molto spesso, causa di un ulteriore aggravio del nostro lavoro quotidiano

A titolo di esempio: a) fissando le udienze nei giorni e negli orari indicati dai singoli PM in modo da consentire al PM titolare del fascicolo di seguire ogni processo di cui ha curato le indagini, con la conseguente fissazione delle udienze ogni giorno e, non necessariamente, in orari consecutivi; b) indicando per ciascuna udienza un orario diverso, cosicché si “carica” su di noi, anziché sui difensori, sugli imputati e sugli eventuali testimoni, il peso di disguidi, assenze o ritardi; c) privilegiando le interpretazioni volte ad assicurare il massimo degli approfondimenti istruttori e delle garanzie di difesa e del contraddittorio, anche anticipato, con conseguente, ulteriore “carico” gravante sulla sezione GIP-GUP; si fa qui riferimento ad interpretazioni non restrittive dei criteri di ammissione degli incidenti probatori e delle integrazioni probatorie in genere, nell’ottica della realizzazione del massimo dell’approfondimento delle situazioni oggetto di indagine e di soddisfacimento delle garanzie difensive; atteggiamento che spiega, da un lato, il tradizionale eleva-

tissimo tasso di definizione dei procedimenti con il rito abbreviato e, dall’altro, il clima di fruttuosa e leale collaborazione sia con il Foro sia con la Procura.

– ritenuto che l’ormai cronica scopertura dell’organico della Sezione GIP-GUP non ci consenta più, nonostante tutto il tempo e le energie che quotidianamente dedichiamo al lavoro, di garantire il mantenimento di questi moduli organizzativi e di questo sistema di lavoro e, più in generale, di garantire il servizio Giustizia con la serenità e l’approfondimento dovuti e senza arrogarsi il “potere” di “accantonare” una parte dei lavoro assegnato, o di ritardare la definizione dei procedimenti, o di “bloccare” le indagini in corso, lasciando “giacere” le richieste della Procura della Repubblica o dei difensori.

Per tutti questi motivi, con profonda amarezza comuniciamo di sentirci costretti, in difetto di concreti provvedimenti che siano volti a risolvere – in tempi “ragionevolmente” brevi – la perdurante scopertura di organico nella nostra Sezione, a chiedere, con i prossimi bandi, di essere – tutti – trasferiti ad altri uffici o sedi.

Distinti saluti.

**Roberto Arata
Elisabetta Barbero
Silvia Bersano-Begey
Elisabetta Chinaglia
Dante Cibinel
Antonio De Marchi
Paola Dezani
Cristina Domaneschi
Claudio Ferrero
Emanuela Gai
Immacolata Iadeluca
Francesco Moroni
Sabrina Noce
Simone Perelli
Edmondo Pio
Fabrizia Pironti
Alessandro Prunas-Tola
Alessandra Salvadori
Silvia Salvadori**



Un paradosso torinese: la situazione della Sezione GIP-GUP

LA RISPOSTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Torino
 E p.c. Al Presidente del Tribunale di Torino
 Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
 Al Presidente della Sezione GIP-GUP del Tribunale di Torino
 Al Presidente Aggiunto della Sezione GIP-GUP del Tribunale di Torino

Con riferimento alla nota sottoscritta dalla totalità dei magistrati attualmente in servizio presso la Sezione GIP- GUP del Tribunale di Torino, il Consiglio

rileva

che la Sezione GIP-GUP rappresenta sia per quanto concerne il rapporto con gli Uffici della Procura della Repubblica sia per quanto concerne le richieste delle Difese, lo snodo principale dell'attività giudiziaria nella fase delle indagini preliminari;

osserva

che la realtà del Tribunale di Torino si caratterizza per le non indifferenti

richieste di riti alternativi ed in particolare di "giudizio abbreviato";

considera

la Sezione GIP-GUP di particolare importanza per quanto concerne le garanzie processuali incidenti sulla libertà personale ed in particolare quelle relative alle decisioni sulle richieste della Procura della Repubblica di applicazione di misure cautelari e quelle riguardanti i provvedimenti autorizzati di intercettazioni telefoniche ed ambientali;

preso atto

della mancata copertura dei posti vacanti (3), malgrado l'aumento delle

funzioni e delle incombenze della Sezione;

ritiene

che la denunciata situazione di "sofferenza" debba essere esaminata e valutata con quel senso di responsabilità e di equilibrio che ha sempre contraddistinto le decisioni della Presidenza del Tribunale;

auspica

che in tempi "ragionevolmente brevi" si aderisca alle richieste avanzate nell'interesse dell'Amministrazione della Giustizia e dei cittadini.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino



Fondazione Croce

RELAZIONE DEL PRESIDENTE


Cari Consiglieri, come è a Voi noto sin dal 20 dicembre 2005 ho presentato a questo Consiglio le mie dimissioni dalla carica di Presidente, in concomitanza con la decisione di presentarmi candidato alle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, non ritenendo corretto rivestire una carica tanto prestigiosa nella pendenza della scadenza elettorale. La benevolenza e la stima da Voi generosamente espressami mi hanno portato a prolungare, con il Vostro aiuto, la mia attività sino ad ora e cioè ad elezioni ormai concluse.

Mi è parso opportuno riunire oggi il Consiglio di Amministrazione nella sua attuale composizione per approvare i conti al 31 dicembre 2005 e per fare un bilancio dell'attività svolta dalla Fondazione.

Credo che abbiamo vissuto insieme mesi entusiasmanti: abbiamo ultimato ed inaugurato la nostra prestigiosissima sede ed abbiamo avviato una attività di aggiornamento professionale e di cultura di tutto rispetto e che costituisce ormai un appuntamento consueto e mi auguro irrinunciabile per gli avvocati torinesi.

Ecco in sintesi, un breve bilancio.

La Fondazione Croce è stata costituita in data 20 settembre 2004. Si è rapidamente dotata di un marchio (per il quale merita ricordare ancora l'arch. Vittorio Iacomussi, disinteressato creatore, ed il socio Fabrizio Jacobacci che, altrettanto disinteressatamente, ne ha curato il deposito), pochi mesi dopo ha iniziato, seppur ancor in forma ridotta non disponendo della sede, la propria attività. La prima iniziativa è stata quella di organizzare per l'11 marzo 2005 un riservato ma caloroso augurio al **prof. Gastone Cottino** (che tanta parte



Lepchas in preghiera sulla soglia di un tempio buddista a Choontang, 1899

ha avuto nella formazione degli avvocati torinesi e nella valorizzazione scientifica della nostra città) per i suoi 80 anni alla sede dell'Ordine: a tale toccante esordio facevano seguito il **corso sul nuovo diritto processuale commerciale** (organizzato dal prof. Canale in due incontri), quello sul **mandato d'arresto europeo** (con i soci Trinchero e Davico Bonino) e le prime lezioni del **Corso di diritto dell'Unione Europea sul sistema giudiziario** (che, a cura della prof. Ornella Porchia, si è prolungato sino al mese di novembre e le ultime due lezioni si sono tenute nei locali di Palazzo Capris), la tavola rotonda sulle *modifiche alla legge fallimentare* ed i **corsi di inglese e francese giuridico**. Tutte tali iniziative hanno riscosso un notevole successo ad eccezione dei corsi di lingua (che, tuttavia, andranno riproposti) ed il livello scientifico e la professionalità dei relatori sono stati certamente significativi. Nel mese di giugno si è tenuto il Convegno (organizzato dalla Fondazione con l'Università) sul nuovo **codice di diritto industriale** e finalmente, il 28 settembre 2005 a un anno dalla costituzione, si è inaugurata la bella sede della Fondazione a Palazzo Capris con una cerimonia solenne ma al tempo stesso riservata e garbata.

Nella nuova sede (ma anche altrove) la Fondazione ha proseguito e potenziato la propria attività che può così essere complessivamente sintetizzata.

Aggiornamento professionale. Oltre ai già ricordati corsi di Diritto processuale commerciale (due giornate) e di Diritto europeo (quattro giornate), al dibattito sul mandato d'arresto europeo, alla tavola rotonda sul nuovo diritto fallimentare, al convegno sul nuovo codice di diritto industriale, nella nuova sede si è tenuto il **Convegno sulla Giustizia sportiva** organizzato dal nostro consigliere Manuela Stinchi, a Pollenzo il **Convegno sulla circolazione e vendita dei prodotti alimentari nell'ambito UE** (con l'Agat, l'Associazione Avvocati del Piemonte e della Savoia, la Scuola di specializzazione giuridica e l'Università del gusto), nell'Aula magna di Palazzo di Giustizia

quello sulle **Riforme fiscali e societarie ed incidenza sul diritto penale tributario** e ancora a Palazzo Capris il **Convegno di diritto amministrativo sulle società di trasformazione urbana** (curato dall'Associazione degli Avvocati amministrativisti) e quello sulla **Nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire** (organizzata dal nostro socio avv.to Alessandro Re). Infine già nell'anno nuovo, si è avuto l'incontro con il prof. avv. Paolo Montalenti sui **Dati statistici e prime esperienze legati alla riforma del diritto societario**.

Ci piace ricordare, in ordine assolutamente casuale, i relatori che sono stati protagonisti delle attività di aggiornamento professionale: **Guido Canale, Mario Ravinale, Giuseppe Russo, Anna Maria Marcone, Alberto Ledda, Andrea Ricardi, Matteo Guadagnini, Roberto Trinchero, Paolo Davico Bonino, Massimo Condinanzi, Carlo Pavesio, Francesco Munari, Mario Eugenio Comba, Roberto Mastroianni, Gianni Reynaud, Ornella Porchia, Michele Vellano, Alberto Jorio, Adriano Patti, Cristiana Maccagno, Valter Bullio, Alfredo Robella, Stefano Amadeo, Edoardo Greppi, Mario Griffey, Giorgio Florida, Sergio Speranza, Luciano Bosotti, Riccardo Ranalli, Marco Ricolfi, Antonio Rossomando, Vincenzo Vigoriti, Stefano Azzali, Maurizio Laudi, Manuela Stinchi, Fulvio Gianaria, Livio Pepino, Mauro Anetrini, Fabio Bortolotti, Valentina Maglio, Maria Ongaro, Gianclaudio Andreis, Vincenzo Pacileo, Paul Salvisberg, Gustavo Ghidini, Marie Ange Miguel, Paolina Testa, Enrico Mastrogiacomo, Ivo Caraccioli, Alessandro Cotto, Mario Garavoglia, Alessandro Re, Edoardo Di Capua, Gabriella Scaliti, Paolo Montalenti, Aldo Milanese, Gianfranco Re, Sergio Foa, Maria Lacognata, Marco Pizzetti.**

Eventi culturali. L'attività culturale ha avuto luogo a Palazzo Capris e, dunque, considerando che nel mese di dicembre la sede è stata pressoché costantemente occupata per le feste legate alle ricorrenze natalizie, si è

avuta nei mesi di ottobre e novembre 2005 e nel gennaio 2006. Sono state organizzate le presentazioni dei libri di **Ernesto Ferrero** "I migliori anni della nostra vita" (Mondadori), di **Giancarlo Caselli** e **Livio Pepino** "A un cittadino che non crede nella giustizia", di **Gianfranca Fra** "Il bambino stimolato" (Edizioni Angolo Manzoni) e di **Luca e Francesco Cavalli Sforza** "Perché la scienza" (Mondadori); i concerti di musica classica **dell'Accademia del Santo Spirito**, di **Ludovico Einaudi**, di **Umberto Clerici** e **Monica Cattarossi**, di **Andrea Boccaletti** e **Matteo Ricciardi**, di **Marita di Leo** e **Franz Preve**, (lirica, operetta e musical), di **Eliana Grasso**; il balletto del corpo di ballo di **Arkè** ed il concerto di jazz di **Patricia Lowe** accompagnata da **Paolo Serazzi, Stefano Risso** e **Paolo Franciscone**; la serata di fotografie di **Carlo Alberto Zabert** con i ballerini di tango **Fulvio Brizio** e **Jolanda Castiglia** e il pianoforte di **Edoardo Servente Tealdy**; i concerti di **Giorgio Conte** e **Fausto Amodei** e l'incontro con **Ciro Ferrara**.

Dati complessivi. In conclusione, l'attività della Fondazione (sostanzialmente di pochi mesi, per i motivi già esposti) ha portato a porre a disposizione degli avvocati torinesi:

15 giornate di aggiornamento professionale con la partecipazione di oltre **60 relatori**;

4 presentazioni di libri;

6 concerti di musica classica;

1 concerto jazz;

2 concerti di musica leggera;

1 spettacolo di balletto;

1 spettacolo di fotografie

1 incontro con un personaggio del mondo sportivo.

Iniziative diverse. Sin dalla sua costituzione la Fondazione si è fatta carico della costituzione di una **biblioteca** di testi non giuridici; grazie all'opera davvero encomiabile dell'avv.to **Alessandro Caroppo** la raccolta e la classificazione dei testi sta per essere ultimata e sarà dunque opportuno provvedere ad una prima catalogazione di quanto disponibile. In campo internazionale non possiamo non ricordare

l'importante **Convenzione** sottoscritta in data 25 novembre 2005 con l'**U.I.A.** Union Internationale des Avocats, con l'**Università di Torino** - Dipartimento di Scienze Giuridiche e con l'**Ordine degli Avvocati** per la realizzazione (grazie all'aiuto di **Gianmaria Ajani** e **Irene Biglino**) di una raccolta di tutta la legislazione mondiale che regola la professione di avvocato.

A tutto ciò si deve aggiungere che le iniziative promosse dalla Fondazione Croce hanno consentito a molti avvocati di Torino di conoscere la ristorazione offerta nei locali della sede da **Luisa Pandolfi** garantendo, in pochi mesi, di raggiungere complessivamente parecchie migliaia di presenze.

I conti al 31 dicembre 2005. Per quanto riguarda la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2005, che oggi viene sottoposta alla Vostra attenzione, è necessario sottolineare i seguenti aspetti salienti:

- lo stato patrimoniale evidenzia attività per oltre € 180.000,00 comunque, anche a prescindere dai riscotti attivi, di gran lunga superiori agli obblighi di legge e statutari per il patrimonio indisponibile (fissato in € 80.000,00);

- per statuto, le quote dei soci fondatori incidono positivamente sul patrimonio senza transitare sul conto economico e per tale motivo i ricavi evidenziano sostanzialmente i soli interessi bancari attivi, evidentemente inadeguati a coprire i costi;

- la perdita di esercizio di € 38.041,92 risente dell'eccezionalità dell'annata nella quale si sono avuti costi straordinari legati all'inaugurazione ed all'avvio dell'attività (ristorazione, cerimonia inaugurale, pulizie cantiere, consulenza sicurezza, acquisti cancelleria e diversi) per circa € 27.000,00, eccezionali rispetto alla normale gestione della Fondazione.

Desidero, inoltre, precisareVi che nella redazione dei documenti alla Vostra attenzione si è proceduto secondo il criterio di competenza e non per cassa, scelta condivisa da coloro che rivestiranno la carica di revisori dei costi, evidenziando i valori dell'attivo

patrimoniale comunque al lordo dell'ammortamento ed offrendo così una più corretta rappresentazione della realtà patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

Vi confermo, infine, che la contabilità risulta regolarmente tenuta ed aggiornata.

Prossime attività. Al futuro Consiglio di Amministrazione si lasciano in via di quasi ultimata organizzazione:

- la serata del 21 febbraio 2006: café chantant con **Marita di Leo** e **Franz Preve** presentati da **Anna Zamuner**;

- il concerto di musica classica di **Eliana Grasso** e **Valentina Rauseo** programmato per il giorno 21 marzo 2006;

- il convegno sulla marcia dei quarantamila e lo sviluppo delle relazioni sindacali visti venticinque anni dopo con **Giovanni De Luna**, **Nino Raffone**, **Cesare Darniano** e **Cesare Annibaldi** (ancora da contattare);

- la mostra di quadri del collega **Giorgio Griffa** e una ("Toga e pennello") dedicata alla passione amatoriale per la pittura di avvocati e magistrati.

Ancora da definire sono poi due momenti importanti di balletto: il **corpo di ballo di Arkè** ha proposto una serata di danza con alcuni tra i più importanti compositori-esecutori di musica del Salento e una con esponenti di alto livello di musica celtica.

Non possiamo, infine, tacere di una importante iniziativa già abbozzata per i dieci anni dalla morte di **Giulio Bollati**, editore e figura di primo piano nel panorama culturale torinese: si tratta della mostra "Giulio Bollati, fotografo" con l'esposizione di circa quaranta immagini in bianco e nero degli autori degli anni d'oro della Casa editrice Einaudi (Calvino, Vittorini, Levi, Venturi, Manganelli, ecc.) raccolte da **Agnese Incisa** e **Albertina Bollati** e commentate da **Ernesto Ferrero**. Tale mostra dovrebbe tenersi in contemporanea ad altre celebrazioni (principalmente alla Fiera del Libro) dell'intellettuale scomparso e dovrebbe costituire una interessante nicchia culturale.

Ci preme inoltre ricordare la

Convenzione con il FAI perché Palazzo Capris sia tra gli edifici storici che partecipano alla manifestazione "Giornata FAI di primavera" il 25 e 26 marzo 2006. Da ultimo, con il disimpegno che talvolta finisce per contraddistinguere le iniziative più di successo, si lascia in eredità ai lavori del Consiglio nella sua prossima Presidenza e formazione, i prototipi di una linea di gadgets (borse, portachiavi, oggetti vari) realizzati con i materiali della Fondazione (passamaneria, tappezzerie).

Sul piano dell'aggiornamento professionale è importante ricordare le impegnative iniziative programmate e già in avanzata organizzazione con gli Ordini dei Dottori Commercialisti, dei Notai, con l'Università e, naturalmente, con il nostro Ordine e cioè:

- il corso della "Riforma del diritto fallimentare", già previsto in ben 8 incontri;

- il convegno sulla "Riforma del Diritto societario: un primo bilancio";

- la presentazione del libro di **Giulio Disegni** "Cambiali e assegni - Strumenti di credito e mezzi di pagamento";

Adempimenti futuri. Come ogni attività in corso risultano da realizzare o completare alcune attività amministrative in senso lato che questo Consiglio di amministrazione ritiene opportuno segnalare in agenda al futuro Consiglio.

In primo luogo occorre ricordare la pratica relativa al riconoscimento regionale: in data 15 dicembre 2005 (al termine di un iter durato più di un anno) è stata protocollata la richiesta alla Regione Piemonte ed è possibile che a giorni giunga tale riconoscimento in grado di assegnare alla nostra Fondazione la personalità giuridica. È in ogni caso opportuno mantenere stretti contatti con l'avv.to Lima dell'Avvocatura regionale e con la dott.ssa Galleano responsabile dell'Ufficio competente.

Con riferimento all'attività di gestione della ristorazione (che, peraltro, libera la Fondazione dalle spese gravose di apertura e pulizia della sede), è necessario con Le Vitel Etonné:

- verificare i crediti della Fondazione per le forniture effettuate dall'inizio dell'affitto di azienda (luce, gas, telefono, spese condominiali) contrattualmente a carico del gestore;

- dare corso a un inventario di verifica dell'effettiva fornitura di materiale (particolarmente da cucina) effettuato dalla Fondazione che la tumultuosa consegna nell'imminenza dell'inaugurazione aveva consentito solo in parte.

Parrebbe poi opportuno promuovere eventualmente una piccola indagine/verifica presso l'utenza in merito al livello di soddisfazione del servizio (rapporto prezzo/qualità, cucina, accoglienza, ecc.).

Occorre, a breve, apporre nell'ingresso una targa, richiesta dai Vigili Urbani, nella quale si precisa che l'ingresso in Fondazione è riservato ai soci e seguire con l'arch. Vairano (che ne ha curato la pratica) il definitivo allaccia-

mento del gas della cucina: le incredibili disfunzioni burocratiche dell'Azienda erogatrice non hanno ancora condotto a tale allacciamento e l'attività oggi si svolge grazie alla disponibilità del condominio che ha consentito un allacciamento provvisorio al proprio contatore (con un contatore a parte).

Sembrirebbe, infine, necessario realizzare una brochure illustrativa della Fondazione e delle sue attività ed un portale (su tali aspetti era già stata interessata Daniela Garibaldi che, con soddisfazione, ha curato sino ad ora gli aspetti grafici e d'immagine della nostra istituzione).

Due ultime raccomandazioni occorrerà rinnovare alla società Capris proprietaria dell'immobile ove abbiamo la sede. La prima riguarda la necessità di coprire di adeguata assicurazione i locali di Palazzo Capris così pregevoli e di valore: abbiamo già trasmesso tale

raccomandazione all'Ordine e alla società proprietaria prospettando diverse ipotesi di polizza, ma occorrerà rinnovare l'esigenza di tale garanzia.

La seconda riguarda i rapporti con il condominio: è opportuno ricordare come l'acquisto dell'immobile da parte di Capris comprendesse l'esecuzione di molte opere di ristrutturazione straordinarie poi effettivamente realizzate ma è certo che, ove i costi di tali lavori rientrassero in quelli condominiali, andrà richiesto il rimborso alla società venditrice.

Rinnovo a Voi tutti il mio ringraziamento particolare non soltanto per quanto abbiamo potuto realizzare insieme e per il clima di totale collaborazione che ha contraddistinto i lavori del Consiglio, ma anche per aver sempre appoggiato, approvato e coordinato il mio operare con il Vostro sostegno e con la Vostra simpatia.

Mario Napoli



E.G.A.L. s.a.s.
diretti al diritto

- la piu' vasta raccolta editoriale a disposizione per le vostre necessita'
- opere a catalogo di oltre **25** case editrici specializzate
- aggiornamento mensile del catalogo
- consulenza e distribuzione diretta presso i vostri studi
- software gestionale per lo studio legale



Regolamenti, delibere e protocolli

REGOLAMENTO DELLA DIFESA D'UFFICIO

Uno degli aspetti più importanti della nuova normativa in materia di difesa d'ufficio riguarda la effettività della difesa.

La qualificazione professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio garantisce una difesa "effettiva", una difesa svolta da difensori professionalmente capaci.

La gestione della effettività della difesa di ufficio da parte dell'Ordine Forense è dovere primario del suo ruolo istituzionale.

Il regolamento che disciplina l'esercizio della difesa da parte del difensore di ufficio nominato, vuole essere anche per gli iscritti nell'elenco, un richiamo al dovere di una sostanziale e non formale "professionalità" ed all'obbligo di una più scrupolosa osservanza, nell'assunzione dell'incarico, degli impegni processuali.

Lo spostamento di scelta del difensore d'ufficio, spostamento dal Magistrato al Consiglio dell'Ordine Forense del Distretto di Corte d'Appello, vuole riaffermare il ruolo istituzionale dell'Ordine, garante della effettività della difesa e del suo esercizio nell'ambito della Giurisdizione.

Antonio Rossomando

Il nuovo regolamento entra vigore dal 1° marzo 2006

REGOLAMENTO DELLA DIFESA D'UFFICIO

Principi generali in materia di difesa d'ufficio

1. Elenchi

La predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi degli iscritti negli albi disponibili ad assumere, a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, la difesa d'ufficio è demandata ai consigli dell'ordine ai sensi dell'art. 97 c.p.p..

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha predisposto, oltre all'elenco dei difensori d'ufficio per i procedimenti penali avanti il Tribunale ordinario e all'elenco previsto dall'art. 11, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, per i procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni, altri tre distinti elenchi per i procedimenti avanti il Tribunale militare, il Tribunale di Sorveglianza ed il Tribunale ordinario in materia di trattamento ed espulsione.

2. Iscrizione

L'art. 29, comma 1 bis, disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 7, l. 6 marzo 2001, n. 60, prevede due requisiti alternativi per l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio: il conseguimento dell'attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense al termine della frequentazione di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'ordine stesso e/o dalla camera penale territoriale, ovvero l'esercizio della professione in sede penale per almeno due anni, documentata da idonea certificazione.

In ambito minorile, l'art. 15, comma 2, d. l.vo. 28 luglio 1989, n. 272, stabilisce che si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti le autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento nelle materie attinenti al diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

3. Modalità di nomina

I magistrati e la polizia giudiziaria si rivolgono per la designazione del difensore di cui all'art. 97, comma 3, c.p.p., all'ufficio centralizzato predisposto, ai sensi dell'art. 29, disp. att. c.p.p., dal consiglio dell'ordine forense che fornisce, con l'ausilio di un sistema informatizzato, il nominativo del difensore di turno.

Il criterio previsto per l'individuazione del difensore è quello della rotazione automatica e del rispetto di compatibilità logistiche in modo da evitare una pluralità di nomine contestuali che possano incidere sull'effettività della difesa.

In ossequio a quest'ultimo criterio, ed al fine di evitare la contemporanea presenza di un numero eccessivo di difensori d'ufficio nella stessa mattinata, la nomina per i procedimenti avanti al Tribunale di Sorveglianza sono fornite direttamente dal Consiglio dell'Ordine, sempre con un criterio di rotazione automatica, con riferimento

alla data dell'udienza in fissazione e non a quello di emissione dell'avviso a comparire (... cit. delibera).

4. Turni

Nell'ambito degli elenchi per i procedimenti avanti il Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni e Tribunale Militare, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino predispone due distinti turni di reperibilità, uno per gli arrestati e uno per le persone sottoposte ad indagini "a piede libero".

Al fine di rendere sempre più effettiva la difesa d'ufficio, con delibera il Consiglio dell'Ordine ha

inoltre previsto, nell'ambito dell'elenco per i procedimenti avanti il Tribunale ordinario l'istituzione di un nuovo turno denominato "difensore immediatamente reperibile", la cui operatività decorrerà dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Tale turno consentirà all'autorità giudiziaria, limitatamente agli uffici torinesi, di ottenere il nominativo di un difensore d'ufficio prontamente reperibile ad effettuare sostituzioni ex art. 97, comma 4, c.p.p., e, per contro, agli avvocati di evitare spiacevoli ed improvvise nomine in aula per sostituire colleghi non compariti.

In casi eccezionali, il turno consen-

tirà anche al difensore che sia assolutamente impossibilitato a presenziare all'udienza, per un impedimento venutosi a creare il mattino stesso dell'incombente processuale, di contattare direttamente il Consiglio dell'Ordine e richiedere di essere sostituito da uno dei colleghi immediatamente reperibili. Tale sostituzione potrà essere permessa, a discrezione del Consiglio dell'Ordine, solo in presenza di un impedimento certificato la cui documentazione dovrà essere prodotta al Consiglio entro i tre giorni successivi al verificarsi dell'impedimento.

5. Obblighi del difensore d'ufficio

I doveri dell'avvocato sanciti nel Codice Deontologico Forense (artt. 5-16): di probità, dignità, decoro (art. 5), di lealtà e correttezza (art. 6), di fedeltà (art. 7), di diligenza (art. 8), di segretezza e riservatezza (art. 9), di indipendenza (art. 10), di difesa (art. 11), di competenza (art. 12), di aggiornamento professionale (art. 13), di verità (art. 14), di adempimento previdenziale e fiscale (art. 15) e di evitare incompatibilità (art. 16), valgono, naturalmente, anche nel caso in cui il legale eserciti l'incarico d'ufficio. In tale caso, anzi, essi si impongono con maggior vigore atteso che il rapporto tra avvocato ed assistito non nasce spontaneamente sulla base di una libera scelta, ma in virtù della indicazione da parte della autorità giudiziaria procedente.

Dai presenti principi generali e dalle norme che seguono discende che il difensore d'ufficio, il quale non adempia ai propri obblighi, potrà essere escluso dalle relative liste, impregiudicata la potestà disciplinare del Consiglio dell'Ordine nei casi di cui all'art. 105 c.p.p..

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D'UFFICIO

ELENCHI

1. Nell'ambito della previsione di cui all'articolo 97 c.p.p., allo scopo di meglio garantire il principio di effetti-



Lobelia nana in fiore, 1906

vità della difesa, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha predisposto i seguenti elenchi per la difesa d'ufficio – ciascuno autonomo dagli altri – con riferimento ai procedimenti da celebrare dinanzi a:

- a) Tribunale Ordinario
- b) Tribunale per i Minorenni
- c) Tribunale Militare
- d) Tribunale di Sorveglianza

e) Tribunale Ordinario per quanto attiene alle procedure di trattenimento e di espulsione di cittadini extracomunitari.

Tali elenchi sono aggiornati ogni tre mesi, ad eccezione di quello avanti il Tribunale di Sorveglianza che viene aggiornato con cadenza annuale.

2. È ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale Ordinario ed il Tribunale di Sorveglianza l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale istituiti annualmente ex articolo 29 disp. att. o, alternativamente, quello che dimostri l'esercizio continuativo della difesa in sede penale, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti casi nel biennio antecedente la presentazione della domanda, anche in riferimento alle difese svolte come praticante abilitato al patrocinio.

3. È ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale, istituiti annualmente ex articolo 29 disp. att. e che, congiuntamente, abbia conseguito l'attestazione di frequenza nel corso di perfezionamento e di aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva istituiti ex articolo 15 D.L. 272/89. Può essere altresì ammesso l'avvocato che dimostri l'esercizio continuativo della difesa penale avanti il Tribunale per i Minorenni, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti casi nel biennio antecedente la presentazione della domanda.

4. È ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale Militare l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale istituiti annualmente ex articolo 29 disp. att. e che, congiuntamente, abbia conseguito attestazione di frequenza del corso di perfezionamento ed aggiornamento in diritto e procedura penale militare istituito dall'Ordine. Può essere altresì ammesso l'avvocato che dimostri l'esercizio continuativo della difesa penale avanti il Tribunale Militare, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti casi nel biennio antecedente la presentazione della domanda.

5. È ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale Ordinario per quanto attiene alle procedure di trattenimento e di espulsione di cittadini extracomunitari l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale istituiti annualmente ex articolo 29 disp. att. e che, congiuntamente, abbia conseguito attestazione di frequenza del corso di perfezionamento ed aggiornamento avente ad oggetto la specifica materia istituito dall'Ordine. Può essere altresì ammesso l'avvocato che dimostri l'esercizio continuativo della difesa penale avanti il Tribunale Ordinario per quanto attiene alle procedure di trattenimento e di espulsione di cittadini extracomunitari, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti casi nel biennio antecedente la presentazione della domanda.

6. Può essere richiesta l'iscrizione ad uno o più degli elenchi di cui ai punti precedenti.

MODALITÀ DI NOMINA

7. L'attuazione delle modalità di nomina del difensore d'ufficio disciplinate dall'articolo 29 disp. att. c.p.p. è determinata preventivamente dall'Ordine che si avvale di un sistema informatizzato per garantire la rotazione dei difensori e, contestual-

mente, il principio di effettività della difesa.

8. Nell'ipotesi in cui l'autorità procedente, in violazione dei criteri previsti dalla legge, abbia ad individuare quale difensore per più persone sottoposte ad indagini o imputate nel medesimo procedimento un unico avvocato, costui dovrà segnalare l'errore e chiedere che l'autorità provveda alla designazione di un diverso difensore per ogni coimputato.

TURNI

9. Nell'ambito degli elenchi di cui ai punti 1, a b e c, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino predispone due distinti turni di reperibilità, uno per gli arrestati e uno per le persone sottoposte ad indagini "a piede libero". Il Consiglio dell'Ordine al fine di meglio garantire l'effettività della difesa d'ufficio dispone nell'ambito dell'elenco di cui al punto 1 a, l'istituzione di un turno denominato "difensore immediatamente reperibile" la cui operatività decorrerà dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tale turno consentirà all'autorità giudiziaria, limitatamente agli uffici torinesi, di ottenere il nominativo di un difensore d'ufficio prontamente reperibile ad effettuare sostituzioni ex art. 97, comma 4, c.p.p.

10. Nel turno "liberi" il difensore d'ufficio viene designato a rotazione tra quelli indicati nell'elenco di riferimento e non ha obbligo di reperibilità immediata.

11. Il turno "arrestati" comporta per il difensore d'ufficio l'obbligo di rendersi prontamente reperibile dalle ore 9.00 del giorno indicato nella lettera inviata dal Consiglio dell'Ordine fino alle 9.00 del giorno successivo, nonché l'obbligo di fornire al Consiglio dell'Ordine i numeri di telefono e di fax ove potrà essere raggiunto dall'autorità giudiziaria procedente.

12. Il turno "difensore immediatamente reperibile", in cui vengono automaticamente inseriti gli avvocati che chiedono l'iscrizione all'elenco di cui al punto 1. 1 a, comporta per il difensore d'ufficio:

l'obbligo di restare reperibile telefo-

nicamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Consiglio dell'Ordine;

l'obbligo di raggiungere, a richiesta del giudice procedente, l'aula di udienza per essere nominato sostituto, ex art. 97 comma 4, c.p.p., del collega la cui mancata presenza non sia stata ritenuta giustificata da legittimo impedimento;

l'obbligo di garantire, in caso di proprio legittimo impedimento, la presenza di altro avvocato che lo sostituisca in tale incumbente; il divieto di accettare nomine ex art. 102, c.p.p., da colleghi per i procedimenti in cui questi ultimi sono nominati difensori.

OBBLIGHI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

13. La difesa d'ufficio costituisce un dovere al quale occorre ottemperare con la massima serietà e puntualità; gli iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio devono essere disponibili ad assicurare al proprio assistito la miglior tutela possibile, sotto il profilo della competenza e della partecipazione agli incumbenti che derivano dall'incarico.

14. Il difensore di ufficio deve dare all'assistito immediata comunicazione dell'incarico ricevuto informandolo degli aspetti essenziali della contestazione e indicando l'autorità procedente e il numero del procedimento. Deve altresì informare l'assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ai sensi del d.p.r., 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazio-

ni, rappresentandogli che il difensore d'ufficio deve essere retribuito (art. 369 bis, c.p.p., comma 2, lett. d, e). Tali informazioni devono essere fornite agli indagati a piede libero mediante comunicazione scritta.

15. Il difensore d'ufficio può nominare, ai sensi dell'articolo 102 c.p.p., un proprio sostituto, affinché proceda al compimento di tutti gli atti necessari all'esercizio della difesa. Il titolare della nomina d'ufficio garantisce l'idoneità professionale del sostituto ed un'adeguata informazione dello stesso sull'attività da prestare.

16. Il difensore d'ufficio, anche quando impedito, deve avere sempre cura di garantire la continuità della difesa nominando un sostituto processuale ex art. 102, c.p.p. ovvero facendo valere il proprio legittimo impedimento ex art. 420 ter c.p.p.

17. Il difensore d'ufficio che venga sostituito ai sensi dell'art. 97, 4° comma, c.p.p., dovrà sempre esporre al Consiglio dell'Ordine le ragioni della propria assenza nonché quelle della mancata nomina di un sostituto processuale.

La reiterazione nell'arco di un anno di tre assenze che abbiano cagionato la sostituzione ai sensi dell'art. 97, comma 4°, c.p.p., costituisce sintomo dell'indisponibilità ad ottemperare agli oneri della difesa d'ufficio e, conseguentemente, di inidoneità al perdurare dell'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio.

Conseguentemente il Consiglio dell'Ordine disporrà l'esclusione dagli elenchi dei difensori d'ufficio per un

periodo di sei mesi, decorrenti dall'assunzione della delibera, dell'avvocato che sia stato sostituito ex art. 97 comma 4, c.p.p., per almeno tre volte nell'arco del medesimo anno solare.

Il Consiglio disporrà l'esclusione dai predetti elenchi nel periodo di un anno dell'avvocato che, reinserito negli elenchi allo scadere del periodo di sei mesi di cui al comma precedente, venga nuovamente sostituito ex art. 97, comma 4°, c.p.p., per tre volte nell'arco dell'anno successivo a quello nel quale era stato escluso.

In presenza di una successiva ed ulteriore reiterazione di assenze il Consiglio disporrà la cancellazione dai predetti elenchi dell'avvocato che sia stato già escluso per due volte in ottemperanza alle precedenti disposizioni.

Non possono essere computate ai fini di cui ai precedenti commi le assenze dovute a caso fortuito o forza maggiore.

La valutazione della presenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio potrà essere nuovamente effettuata decorsi due anni dalla cancellazione.


18. Il "difensore immediatamente reperibile", al termine della sostituzione, comunicherà al Consiglio dell'Ordine il nominativo del collega sostituito annotandolo nell'apposito registro.

19. L'avvocato che chieda di essere iscritto in uno degli elenchi dei difensori d'ufficio si impegna ad attenersi alle prescrizioni del presente regolamento che gli viene consegnato all'atto della presentazione della relativa domanda.

ERRATA CORRIGE

Per un errore di stampa, nell'articolo pubblicato sul numero di dicembre scorso dal titolo "La formazione e l'accesso: le scuole torinesi" a cura del collega Paolo Davico Bonino, a pag. 13 è comparso il nome del collega avv. Luca Angeleri di Torino fra i docenti dell'Ass. Noesis, anziché quello del collega avv. Davide Angeleri di Torino. Ce ne scusiamo con entrambi gli interessati.

Il comitato di redazione



Regolamenti, delibere e protocolli

L'ACCORDO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RE.GE.

Cari Colleghi, con la presente vi portiamo a conoscenza del risultato degli incontri che, il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale, hanno avuto con la Procura della Repubblica di Torino, per tentare di migliorare il funzionamento dell'ufficio incaricato della ricezione e protocollazione delle notizie di reato (c.d. RE.GE.).

Da qualche tempo e da più parti sono giunte al Consiglio e alla Camera Penale segnalazioni sul disservizio fornito dall'ufficio di informazioni al pubblico della nostra Procura della Repubblica poiché tale situazione limitata e alcune volte impedisce lo svolgimento della nostra attività di difesa.

In particolare, le segnalazioni erano conseguenti ad una circolare diffusa in data 7 maggio 2005 dalla Procura della Repubblica sul funzionamento degli uffici informazioni, dal seguente tenore:

1) *Richieste di informazione sulle iscrizioni nel registro notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.*

Tutte le richieste di informazioni relative all'esistenza di notizie di qualsiasi reato (di fascia A o di fascia B) dovranno essere presentate per iscritto utilizzando il modulo predisposto disponibile presso gli uffici.

La risposta verrà fornita sempre e solo per iscritto a partire da sette giorni dopo quello di presentazione della richiesta.

Non verranno più fornite informazioni orali perché ciò consente al richiedente di capire dal tenore della risposta, anche se negativa, se in realtà vi siano iscrizioni riguardanti la persona oggetto di interrogazione.

Le richieste di informazione con allegata nomina di difensore non verranno comunque mai restituite al richiedente, anche nel caso non risul-

tasse nessuna iscrizione a riguardo.

- Per quanto riguarda la nomina di difensore di fiducia, qualora esistano iscrizioni relative all'assistito la stessa verrà inviata alla segreteria del magistrato che ha in carico il relativo fascicolo.

- Qualora invece sia in presenza di una nomina generale ("per tutti i procedimenti eventualmente in corso a carico di un soggetto") si provvederà a fare copia autentica della nomina per l'inserimento della stessa in tutti i fascicoli riguardanti la persona interessata ed ancora pendenti presso l'ufficio della Procura.

- La risposta per iscritto alle richieste di informazione verrà predisposta dall'ufficio relazioni con il pubblico secondo i principi già attualmente vigenti e cioè:

** per i fascicoli di fascia B le informazioni saranno fornite senza previo interpello del magistrato che ha in carico il fascicolo (salvo il caso che sia stata effettuata una segretazione esterna del fascicolo e cioè sia stato stabilito che non debbano essere fornite notizie ai richiedenti)*

** per i fascicoli di fascia A dovrà essere immediatamente inoltrata la richiesta di informazioni al Magistrato titolare del fascicolo, il quale dovrà autorizzare o meno le informazioni nel più breve tempo possibile. Nel caso non pervenga all'ufficio un divieto da parte del magistrato precedente, dopo sette giorni dalla richiesta l'ufficio rilascerà le informazioni consentite.*

2) *Informazioni e deposito di atti per fascicoli già noti ai difensori richiedenti.*

Per quanto concerne il deposito (di nomine di difensori, di memorie, di istanze di informazioni, ecc.) lo stesso potrà essere effettuato esclusivamente presso le segreterie dei magistrati ope-

ranti: in qualsiasi orario di servizio aperto al pubblico (cioè dalle 8,30 alle 13.30).

Per le altre informazioni (sullo stato del procedimento, sull'eventuale deposito del 415 bis c.p.p., sulla richiesta di rinvio a giudizio o di fissazione della data dell'udienza ecc.) si ritiene di confermare l'attuale disciplina nel senso che fino alle ore 13.00 tali notizie dovranno essere richieste solo all'ufficio informazioni al pubblico e dopo le 13.00 fino alle 13.30 alle segreterie dei singoli magistrati.

Tale circolare aveva però creato una situazione insostenibile poiché di fatto in tale ufficio c'erano solo quattro sportelli funzionanti e precisamente:

1) Un ufficio dove venivano richiesti i carichi pendenti ed il certificato del casellario giudiziale.

2) Un ufficio dove venivano ritirati i certificati richiesti allo sportello precedente.

3) Uno sportello ove poteva essere richiesto il controllo sullo stato dei procedimenti di cui si conosceva il numero di R.G. e di cui la nomina risultava già nel fascicolo; allo stesso sportello si ritirava anche l'esito della richiesta ex 335 c.p.p. e i nulla osta per la richiesta di copie atti relativi ad incidenti stradali da cui fossero derivate lesioni personali.

4) Uno sportello ove si depositava la richiesta ex 335 c.p.p. e di informazioni relative ai fascicoli di cui nulla si conosceva.

Da ciò derivarono molte proteste perché gli uffici non erano in grado di far fronte all'affluenza quotidiana degli avvocati e tanto meno rispettare i tempi di risposta come stabilito nella circolare, inoltre spesso le informazioni fornite ex 335 c.p.p. risultavano inesatte, e soprattutto i tempi di aggiornamento

delle notizie di reato dimostravano un ritardo di mesi nelle annotazioni dei dati; inoltre molti colleghi ritenevano quanto meno inopportuno lasciare agli uffici della Procura una serie di nomine di difensore anche se inutilizzate.

Al fine di trovare delle soluzioni che in qualche modo potessero contemperare gli interessi di riservatezza delle indagini e quelli di difesa, si sono svolte molte riunioni tra il Procuratore della Repubblica, dott. Maddalena, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, avv.to Rossomando e il Presidente della Camera Penale, avv.to Cosimo Palumbo; a tali incontri hanno partecipato alcuni consiglieri dell'Ordine e del direttivo della Camera Penale.

Tali riunioni sono state numerose al fine di poter sperimentare le diverse soluzioni via via proposte. A questo proposito, come già anticipato nella comunicazione di alcuni mesi orsono agli iscritti della Camera Penale, sono state formulate delle proposte scritte tese a migliorare il funzionamento di tale ufficio, che sono state discusse durante gli incontri.

L'ultimo di tali incontri con il Procuratore della Repubblica di Torino dott. Marcello Maddalena, che unitamente al dott. Dionigi Tibone, cura il funzionamento dell'ufficio RE.GE, si è tenuto lo scorso 14 novembre.

Oggi siamo in grado di informarVi su quelle che saranno le linee fondamentali del funzionamento di tale ufficio che verranno comunicate con apposita circolare della Procura della Repubblica.

1) si può direttamente accedere alle singole segreterie dei magistrati procedenti dalle 13,00 alle 13.30 per avere notizie sullo stato del fascicolo;

2) sono stati aperti n. 2 nuovi sportelli per l'effettuazione delle incombenze relative ai procedimenti di cui già si conosce il numero di R.G. N.R. e la cui nomina già risulta nel fascicolo;

3) viene subito data risposta alle informazioni richieste dal difensore della persona offesa che si presenti con la querela;

4) viene data risposta orale sugli estremi del procedimento all'avvocato che si presenti con un atto che dimostri la conoscenza da parte dell'indagato di un procedimento a suo carico (esempio elezione di domicilio effettuata davanti alla P.G.) e nomina da esibire e depositare;

5) viene data risposta immediata al difensore che si presenti con copia del verbale di perquisizione e sequestro e nomina da esibire e depositare.

6) Si è inoltre stabilito che in caso di incidenti stradali con lesioni non sia comunque più necessario richiedere il nulla osta per l'estrazione delle copie degli atti, salvo casi particolari in cui le forze dell'ordine avranno segnalato l'opportunità di non concedere copia degli atti.

7) Le nomine inutilizzate hanno validità per soli 60 giorni che corrisponde all'arretrato dichiarato dalla procura nell'annotazione delle notizie di reato decorsi i quali verranno archiviate, e se in un primo momento si è cercato di poter avere notizie con semplici deleghe ad acquisire informazioni ad oggi si ritengono invece necessarie vere e proprie nomine di difensore.

8) Circa poi le notizie di reato riguardanti i procedimenti di competenza del giudice di pace, queste sono state canalizzate diversamente e distintamente da quelle di competenza del Tribunale ordinario e ciò consentirà, ci auguriamo, una migliore e più celere risposta alle nostre domande di informazioni. A tal proposito ci è stato riferito che le registrazioni delle notizie di reato del G. d. P. avverrebbe in tempo reale o al massimo con un ritardo di tre o quattro giorni.

Proprio in conseguenza di queste modifiche conseguenti alle proposte avanzate dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale avrete avuto modo di notare che in questi ultimi mesi l'andamento dell'ufficio RE.GE. è migliorato. In particolare vi è stato un aumento del personale impegnato nonché la diversificazione degli sportelli ai quali rivolgersi.

Merita segnalazione la nuova procedura in base alla quale allorché il difensore sia in possesso di un atto attestante la sua avvenuta nomina ovvero la pendenza di un procedimento (senza che sia necessaria una ricerca ex art. 335 c.p.p.), le informazioni vengono rilasciate immediatamente.

Agli avvocati penalisti è stato, per contro, richiesto un impegno affinché le richieste di informazioni circa lo stato del procedimento (ad esempio se sia stato emesso l'avviso ex art. 415 bis) avvengano sporadicamente e solo in caso di necessità. Questo permetterebbe di ridurre ulteriormente i tempi di

attesa e di evitare quindi le lunghe code che fino a ieri sono state una caratteristica dell'ufficio RE.GE.

A questo ultimo proposito ribadiamo a tutti che dal maggio scorso le informazioni circa lo stato del procedimento possono essere chieste alle singole segreterie dei Pubblici Ministeri dalle ore 13.00 alle ore 13.30.

Ci è stato altresì segnalato che un certo numero di richieste inoltrate non vengono successivamente ritirate.

Al momento non ha ancora trovato soluzione l'annoso problema dei tempi di registrazione delle notizie di reato che, tuttavia, sono oggi ridotti dagli iniziali 70 giorni a 55 con la prospettiva entro Natale di ridursi ulteriormente a 40-45 giorni. A questo proposito la richiesta ex art. 335 c.p.p. non avrà valore a tempo indeterminato ma resterà valida per il periodo corrispondente all'arretrato (oggi, quindi, 55/60 giorni).

L'auspicio è che quanto prima l'iscrizione avvenga in tempi sempre più ridotti e in questo senso vi è stato un preciso impegno da parte della Procura della Repubblica di Torino.

L'odierna fase può comunque considerarsi di sperimentazione e da parte nostra continueremo ad interessarci del problema, confidando anche in una fattiva collaborazione da parte di colleghi e associazioni, affinché eventuali disfunzioni o problemi ci siano prontamente segnalati, così da poter essere portati all'attenzione dei capi degli uffici e del personale di cancelleria addetto.

Proprio con questo spirito di collaborazione non possiamo che dare atto con soddisfazione dell'impegno profuso dai vertici della locale Procura della Repubblica per affrontare e cercare di risolvere il problema coinvolgendo direttamente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e la Camera Penale piemontese: è un segnale di attenzione importante, in particolare da parte del Procuratore capo dott. Marcello Maddalena, al quale va pertanto il nostro ringraziamento.

Un caro saluto a tutti

Avv. Antonio Rossomando
Presidente
del Consiglio dell'Ordine

Avv. Cosimo Palumbo
Presidente della Camera Penale



Regolamenti, delibere e protocolli

PROTOCOLLO D'INTESA SUL CARCERE

Non sappiamo se altrove, in Italia, si sia perfezionato un accordo analogo che ha come scopo quello di contribuire al miglioramento delle condizioni del detenuto. Certo è un esempio di quella funzione sociale dell'Avvocatura alla quale il nostro Ordine è stato sempre sensibile.

PROTOCOLLO D'INTESA

tra la Casa Circondariale "Lorusso - Cutugno" di Torino, l'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Torino, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (A.S.G.I.), la Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta.

Addì 24 gennaio 2006 in Torino nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino presso il Palazzo di Giustizia sono presenti i signori Pietro Buffa, Direttore della Casa Circondariale di Torino "Lorusso - Cutugno", Alessandra Astuti Direttrice dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna di Torino (U.E.P.E.), Antonio Rossomando, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Lorenzo Trucco Presidente dell'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione (A.S.G.I.), Cosimo Palumbo Presidente della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta.

Le parti convengono e stipulano tra loro il seguente Protocollo che si propone di contribuire al miglioramento delle condizioni delle persone soggette a misure restrittive della libertà personale, nella piena attuazione del principio costituzionale di rieducazione della pena.

1) *Vademecum di primo ingresso.*

Le parti si impegnano a predisporre un testo sui diritti e doveri della perso-



Lobelia bambina, 1906

na detenuta da consegnarsi al momento dell'ingresso in carcere.

In particolare il Consiglio dell'ordine e la Camera penale ne cureranno la parte processualpenalistica, la Direzione della Casa Circondariale tratterà quella sul regolamento interno, l'A.S.G.I. approfondirà le specificità previste per lo/a straniero/a e l'Ufficio per l'esecuzione penale esterna fornirà le indicazioni utili per l'assistenza alle famiglie, le misure alternative e l'assistenza post-penitenziaria.

2) Segnalazione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione di pena passata in giudicato.

Le parti si impegnano a studiare la predisposizione di una modalità di comunicazione al difensore d'ufficio dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva stabilita con sentenza passata in giudicato nei confronti di suo/a assistito/a condotto/a in carcere per l'esecuzione del titolo stesso.

3) Segnalazione di particolari esigenze personali e familiari

Le parti si impegnano a studiare la predisposizione di un canale di comunicazione che consenta loro di segnalare reciprocamente particolari esigenze personali e/o familiari che necessitino di cure ed attenzioni specifiche al momento dell'ingresso e dell'uscita dall'istituto.

4) Segnalazione di particolari condizioni di salute.

Le parti si impegnano a studiare la predisposizione di un canale di comunicazione che consenta loro di segnalare reciprocamente particolari condizioni di salute che necessitino di cure ed attenzioni specifiche al momento dell'ingresso e dell'uscita dall'istituto; per questi ultimi, possibilmente in collaborazione con gli operatori penitenziari, per la individuazione di idonei e mirati presidi sanitari.

5) Stranieri

Le parti si impegnano ad istituire un tavolo di confronto sulle tematiche giuridico penitenziarie connesse alla condizione di persona straniera detenuta.

6) Corsi di aggiornamento per il personale penitenziario e di formazione assistenti volontari.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'A.S.G.I. e la Camera Penale si rendono disponibili ad essere coinvolti nell'attività formativa e di aggiornamento del personale penitenziario e degli assistenti volontari nelle materie di loro competenza, qualora le Direzioni della Casa Circondariale e dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna lo richiedessero.

7) Scuola per la formazione tecni-

ca e deontologica del difensore Penale.

Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati e la Camera penale si impegnano a coinvolgere le Direzioni della Casa Circondariale e dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna, per le materie di loro competenza, nel corso di formazione tecnica e deontologica dei difensore penale, prevedendo altresì per i partecipanti una visita obbligatoria della struttura, subordinandola alle necessarie autorizzazioni.

8) Attività di studio.

Le parti si rendono disponibili ad attivare attività di studio utili per il miglioramento delle condizioni di vita e legalità all'interno della struttura e della fruizione delle misure alternative alla detenzione, subordinando il tutto alle eventuali autorizzazioni prescritte.

Il presente Protocollo ha validità annuale dal momento della stipula e si intende rinnovato tacitamente salvo diverso e formale avviso delle parti. A tal fine le stesse si impegnano ad incontrarsi quadrimestralmente per verificare l'attuazione di quanto verrà concordato.

Torino, li 24 gennaio 2006

**Pietro Buffa, Alessandrina Astuti,
Antonio Rossomando,
Lorenzo Trucco, Cosimo Palumbo**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Verbale di adunanza

L'anno 2005 ed addì 14 del mese di novembre alle ore 18,00 si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella sala delle adunanze presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

Rossomando Antonio	Presidente
Preve Guglielmo	Segretario
Carpano Michele	Dal Fiume Oliviero
Fierro Augusto	Lodigiani Emilia
Macchia Roberto	Malerba Michela
Napoli Mario	Poto Dario
Sorrentino Domenico	Trinelli Edgardo
Consiglieri	

OMISSIS

Su relazione del Segretario, preso atto della riduzione dei costi di copia intervenuta in seguito alla larga diffusione dei nuovi mezzi tecnologici, delibera di aggiornare come segue

il costo della scritturazione degli atti giudiziari, a modifica della precedente deliberazione del 21 giugno 2004:

- 1) per l'impiego della stampa (tipografia):
 - Euro 6,00 per ogni facciata dell'originale
 - Euro 1,00 per ogni facciata delle copie.
- 2) per l'impiego della dattilografia (computer e stampante)
 - Euro 4,5 per ogni facciata dell'originale
 - Euro 1,00 per ogni facciata delle copie.

In originale f.to avv. Guglielmo Preve (Segretario)

f.to avv. Antonio Rossomando (Presidente)

È copia conforme all'originale

Torino, 5 dicembre 2005

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Guglielmo Preve

COMUNICATO

Ai fini del pagamento delle quote annuali (scadenza 31 marzo prossimo) a mezzo di bonifico bancario, si indicano qui di seguito le coordinate bancarie:

Banca Intesa BCI Via Garibaldi 45/a
 CIN J
 ABI 03069
 CAB 01138
 C/C 004163060111
 Intestato: Consiglio Ordine Avvocati

A pagamento avvenuto si prega di trasmettere via fax al n. 011/4330725, copia dell'ordine di bonifico, unitamente al nome del bonificante.

Le ricevute potranno essere ritirate presso gli sportelli.

Per l'anno 2006, il Consiglio dell'Ordine ha fissato i seguenti importi senza l'aggiunta dell'importo di euro 1,81 (marca da bollo)

	Euro	Termine pagamento
Avvocato Cassazionista	275	31 marzo 2006 Penalità per il ritardato pagamento: il doppio del tasso degli interessi legali per i pagamenti eseguiti dal 01/04/2006 al 31/12/2006
Avvocato non Cassazionista	225	
Praticante Abilitato	100	
Praticante Semplice	50	

Si rammenta inoltre che il Consiglio ha fissato nella seguente misura la quota da corrispondere all'atto della iscrizione:

	Euro
Avvocato	150
Praticante semplice	75

e nella seguente misura i diritti di segreteria:

	Euro
Certificato	5
Visure camerali	1
Tesserino	5
Bollo auto	1
Libretto pratica	1
Armadietto toga	26

Ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento della Cassa di Previdenza per l'assistenza in caso di bisogno di cui agli articoli 16 e 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, portiamo a conoscenza degli iscritti che l'entità dello stanziamento relativo all'anno 2006 è fissato in € 214.815,87.



Commenti e saluti

DUE RISPOSTE ALLA “LETTERA A UN CITTADINO CHE NON CREDE NELLA GIUSTIZIA”

A seguito dell'articolo di Romana Vigliani che ha commentato il libro di Caselli e Pepino sono pervenute due riflessioni degli avvocati Cappa.

Ho letto il libro dei dottori Caselli e Pepino sulle possibili, fondate o infondate, ragioni della diffusa sfiducia nella giustizia.

Il testo è scritto in forma di lettera, colloquiale e scorrevole: prevalgono il ragionamento, i riscontri dei fatti, la disponibilità al confronto, l'autocritica, il sostegno dello Stato nelle sue istituzioni ed il rispetto della legalità e della imparzialità.

Non è così, però, ad uno sguardo attento e profondo.

Benché gli autori siano “*parte dello Stato*” e se ne dichiarino appassionati paladini, essi non si preoccupano né di criticare apertamente (e dunque poco opportunamente) tanto il Capo del Governo (cioè il rappresentante di uno dei poteri dello Stato, quello esecutivo: v. pag. 30 e comunque in ben 6 (sei) occasioni - v. indice, pag. 113) quanto il Parlamento, autore, per esempio, non di leggi, ma di “*controriforme*” (così pag. 102, 1^a riga).

La scoperta equivocità delle affermazioni degli autori e conseguentemente il dubbio sulla coerenza del loro operato rispetto alle affermazioni di principio conclamate (rispetto della legge, tutela del cittadino, serenità e imparzialità del Giudice) emerge poi dal confronto fra il “*decalogo*” di cui alle pagg. 109 e 110 (e cioè l'indicazione delle minime qualità di un magistrato, vale a dire, sollecitudine, gentilezza, dignità, imparzialità, laboriosità e sobrietà) e:

a) il quotidiano. Ogni giorno parti e avvocati si incontrano con taluni magistrati che certamente non sono esempio né di gentilezza né di pazienza o sobrietà, ma spesso supponenza, arroganza e persino, purtroppo, di maleducazione (Caro dr. Caselli, se leggerà questo articolo e vorrà dei nomi, sarò lieto di farglieli);

b) la assenza, quantomeno, di sobrietà degli autori stessi nell'affermare (pag. 32) che un potere dello Stato sarebbe insofferente al “*controllo di legalità*” e al “*principio di obbligatorietà dell'azione penale*” (per inciso, a parte il fatto inaccettabile di simili critiche da parte di

chi non fa il giornalista e che, al più, dovrebbe in questo campo suscitare l'organo di autogoverno della Magistratura a formularle, va detto che appare, nei fatti, superato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, posto che, proprio a Torino, sembra che si “*scelga*” quali processi penali istruire e quali abbandonare al destino della ... prescrizione); l'apoditticità della affermazione (pag. 68) secondo cui nel 2001 è iniziata in Italia una stagione politica “*certo non positiva*” segno insieme anche di infinita autostima e supponenza di chi emette siffatto giudizio; l'opposizione, sostenuta dagli autori, ai controlli e all'applicazione della legge con riguardo alla Riforma dell'Ordinamento, tacciata offensivamente quale “*controriforma*” (pag. 102) anche perché la progressione in carriera su basi meritocratiche ... potrebbe distogliere il magistrato dagli affari quotidiani pur di occuparsi di quelli che potrebbero portargli “*onori*” (pag. 103): ci si può chiedere se gli autori abbiano una diversa percezione della nostra Storia rispetto ai cittadini cui sembrano aver scritto. Non è forse vera la differente velocità di certuni procedimenti rispetto ad altri, nella stessa materia, ma con risonanza esterna diversa? Preoccupante, infine, è la malcelata e contraddittoria adesione degli autori alla tesi (pag. 105) per cui “*per essere un buon magistrato*” non basta la tecnica, ma occorrono “*l'educazione, l'equilibrio, la capacità di ascolto, il rispetto delle parti*”: sconcerta infatti che gli autori trovino rispettoso, evidentemente, anche accusare gli avvocati (quelli, però che “*non stanno sotto i riflettori*” dei grandi processi - pag. 92) di “*debolezza della difesa*” cioè di assenza di preparazione tecnica, senza possibilità di replica o smentita. Chiaro esempio di “*equilibrio*” e di “*rispetto*” in capo agli autori.

Concludendo: finché il “*decalogo*” (invero semplice elementare elenco di qualità comportamentali che tutti, indistintamente, dovrebbero rispettare, tanto ne è lapalissiano il contenuto) non sarà imparato e praticato da tutti i magistrati, e siffatto evento epocale percepito da avvocati e cittadini, la sfiducia nella Giustizia purtroppo persisterà.

Stefano Cappa

Raccolgo volentieri l'invito della Redazione ad esprimere qualche "riflessione" sul libro di Caselli-Pepino; lo farei volentieri anche direttamente con loro, ma non li conosco personalmente e non posso dunque permetterlo.

Premetto che mi sento, credo fondatamente, uno degli operatori del diritto che dispongono di più lunga esperienza: sono iscritto dal 1946; ho quindi conosciuto anche quella Magistratura che Caselli e Pepino definiscono (ma essi non l'hanno personalmente frequentata) politicizzata al contrario di quello che sarebbe quella di oggi; e quindi posso esprimere un pensiero che è frutto di un'esperienza che ha passato tutt'e due le stagioni (se così possiamo dire).

Ma non mi sento di concordare con il giudizio che danno questi autori.

A mio parere il loro giudizio è il classico indice della formazione culturale marxista o meglio marxiana (non è la stessa cosa); nel loro scrivere si sente molto la certezza di esser portatori di una verità ineluttabile (il sistema del c.d. materialismo scientifico teorizzato da Marx).

Nei confronti di quella classe magistratuale che Caselli e Pepino definiscono "politicizzata" a destra e obiettivamente, ed inconsciamente per loro, avrebbe anche potuto essere, non c'era però nella pubblica opinione il problema di sfiducia che gli autori stessi dicono esserci adesso.

Ma la ragione della differenza di reazione da parte della opinione pubblica dipende, almeno a mio parere, solo dal fatto che allora non si "manifestava", non "appariva", non "era espresso" alcun preteso modo di essere del pensiero politico-sociale del Giudice. Il Giudice cercava di essere, o almeno di apparire (ma questo è decisivo per l'*ispirare* o no fiducia) assolutamente neutro. I giudici anche nei primi anni di questa Repubblica, non avevano organismi associativi, non esprimevano, se non richieste, proposte di leggi o critiche alle leggi adottate.

Non così adesso, come onestamente ammettono Caselli e Pepino.

E allora non c'entra il "potere" mediatico del Berlusconi (che poi non mi pare così forte dato che, leggendo come cerco di fare, diversi giornali, vedo che sono pochi quelli dalla sua parte e non certo i più importanti) a causare la caduta di fiducia; questo deprecabile fatto dipende proprio, sempre a mio modesto parere,

solo da quella forte "apparizione", anzi "volontà di apparire" dei giudici di oggi; emblematica la fotografia, addirittura, della Forleo, molto attraente, su un quotidiano di qualche giorno fa.

Io ricordo di aver previsto questo grave fenomeno; e di averlo manifestato moltissimi anni fa a Galante-Garrone (detto, per inciso, ho partecipato alla resistenza come partigiano combattente così come anche lui).

Avevo scritto allora che né il nome del magistrato inquirente o giudicante, né tanto meno la sua immagine, avrebbero mai dovuto apparire sui giornali; e ne ebbi risposta pienamente concorde; solo che, onestamente, Galante-Garrone concludeva che giudicare impossibile riuscire ad ottenere un qualcosa di simile.

Il presenzialismo di nome e di figura nuoce al Magistrato; nuoce proprio alla sua neutralità, meglio: alla ispirazione di una sua neutralità; nuoce alla sua terzietà; nuoce infine alla sua definizione di organo soggetto solo alla legge, perché, invece, assumendo la funzione di figura pubblica, che si espone (come fanno anche Caselli e Pepino col loro libro assumendo posizioni di proposte legislative e di critica della legislazione oggi adottata, al punto di usare sempre la indicazione riduttiva di "approvata dalla maggioranza", anziché, come è, "approvata dal Parlamento") l'effetto che si ottiene, almeno si ottiene a mio parere, è opposto.

L'umiltà che un alto e bravo Magistrato aveva pubblicamente detto essere sempre necessaria al Giudice, non è certo una qualità che appata appartenere ai due nostri autori.

Perciò, per non essere troppo lungo, devo dire, e mi dispiace, che il libro che ho letto non mi ha fatto ritornare la fiducia nei giudici di oggi, e mi ha purtroppo confermato nella poca fiducia che attualmente ho.

E, ripeto, mi dispiace, mi dispiace molto; perché il libro è ben scritto; si vede anche che chi scrive è colto e conosce la lingua italiana (e non è sempre così) ed espone con evidente sincerità e calore le proprie convinzioni; e mi dispiace anche perché ho conosciuto molti Magistrati che, senza mai essere presenzialisti né aspiranti legislatori, mi hanno tuttavia convinto del loro impegno e della loro assoluta affidabilità.

Qualcuno di questi, se legge queste poche righe, sa che mi sono rivolto particolarmente a lui o a loro.

Francesco Cappa

LETTE E RACCONTATE da Franzo Grande Stevens

Autostima (oggi: "Altarizzarsi")

Il Duca d'Aosta, a furia di sentirselo dire, credette davvero di essere il Comandante della Terza Armata

(da Emilio Lussu)

La lumachella de la Vanagloria
ch'era strisciata sopra un obelisco
guardò la bava e disse: "Già, capisco
che lascerò un'impronta ne la storia"

(da Trilussa)



Commenti e saluti

IL SALUTO DEI MAGISTRATI ARAGONA E SCALESE

Illustre Presidente,

all'atto di lasciare la Magistratura per collocamento a riposo, sento il bisogno di esprimere agli avvocati torinesi la mia profonda stima e gratitudine per la loro fattiva e sempre leale collaborazione nella realizzazione del "giusto processo", senza il pungolo di norme costituzionali e non, ma per spontanea loro attitudine. E ciò per inveterata consuetudine del Foro torinese (ma direi piemontese), che nella mia scelta di fare il magistrato a Torino (scelta pienamente condivisa da mia moglie, Stella Caminiti, che voi ben conoscete) ha avuto, in un tempo ormai lontano, un peso direi determinante, nella consapevolezza che la realtà giudiziaria di questo territorio, specie per quanto attiene ai rapporti tra magistrati e avvocati, non ha riscontro in tante altre realtà.

So che molti di voi hanno avuto ed hanno stima e amicizia per me, sentimenti che io sinceramente ricambio. Per cui, in questo momento, vi stringo tutti idealmente in un forte ed affettuoso abbraccio.

Suo

Filoreto Aragona

Egregio Presidente,

il prossimo gennaio, dopo oltre 40 anni di servizio in Torino, andrò in pensione con un certo anticipo sui limiti di età stabiliti.

Nell'occasione mi è gradito, per il suo cortese ed autorevole tramite, rivolgere un saluto agli Avvocati torinesi, dei quali in tante occasioni ho potuto apprezzare la correttezza, la professionalità e lo spirito di collaborazione.

A lei rinnovo volentieri i miei personali sensi di stima e cordialità.

Suo

Vincenzo Scalese



Ricordi

IN RICORDO DI FRANCESCO TOMA

Ci ha lasciato. Chi l'ha conosciuto personalmente ricorderà di certo il suo sorriso aperto, la sua disponibilità, la sua ironia, la sua vivace intelligenza, la sua forza di volontà nel perseguire gli obiettivi prescelti, la sua passione e amore per la famiglia, gli amici, gli sports, così come per la professione.

Non ha scelto di diventare avvocato: non avrebbe potuto farne a meno.

Lo aveva scritto nel proprio DNA.

Di origine pugliese, era arrivato nel canavese e a Torino, nel cuore della terra sabauda, all'inizio degli anni Sessanta e, superando gli ostacoli e le iniziali diffidenze, grazie alla sua preparazione e professionalità, ha vinto la sfida.

Con oltre quarant'anni di professione, era una delle memorie storiche dell'avvocatura torinese ed aveva vissuto tutti i cambiamenti, di rito e sostanziali, man mano intervenuti con la semplicità e naturalezza nel recepire le novità che lo hanno sempre contraddistinto.

Il suo comportamento integro e umile e l'innato senso di giustizia lo portavano a disprezzare l'arroganza, la prevaricazione e l'ineducazione a contrasto delle quali non mancava di evocare l'immagine simbolica della spiga di grano che, se vuota, è rivolta verso il cielo, ma, se ricolma, si piega verso la terra.

Aveva alto lo spirito di colleganza ed il rispetto della parola data.

Amava i classici latini e greci che citava volentieri quali fonti di cultura e saggezza.

Anche quando la malattia gli aveva quasi del tutto sottratto le forze, si è voluto recare personalmente al Palazzo di Giustizia a ripercorrere quei corridoi più volte solcati e a salutare persone a lui care, ricordando anche le camminate, talora le corse, e le piacevoli pause in via Corte d'Appello e nelle zone limitrofe, precedenti sedi di tante appassionate battaglie legali.

Rendono merito all'uomo e al professionista le numerosissime attestazioni di stima e sincero cordoglio pervenute da colleghi, magistrati e operatori del diritto.

A noi rimane l'imperituro ricordo di un Uomo e un padre eccezionale.

Maria Luigia e Michele Toma





Ricordi

IN RICORDO DI COSTANTINO MACRÌ

Era nostro padre. Il 7 marzo avrebbe festeggiato 50 anni di professione e nell'ultimo periodo della sua vita ricordava l'obiettivo come per darsi tempo nei giorni che gli sfuggivano.

Il suo attaccamento alla professione e il suo desiderio di ritornare con noi in studio hanno alimentato la speranza durante la malattia e lo hanno reso più forte nel combatterla.

Amava l'Avvocatura e credeva profondamente nel ruolo che rivestiva al punto da averci infuso fin da bambine l'idea di seguirlo.

Era sensibile all'umanità che incontrava e instancabile nel verificare ogni risorsa prima di affrontare una battaglia processuale con dedizione, tenacia e massimo rispetto delle regole.

Ci ha indicato valori di vita e principi di diritto trasmettendoci la tensione ad affinare gli strumenti per attuarli e la solidità per difenderli.

Aveva una cultura profonda e un non comune spazio interiore per contenerla.

Non ha mai perso la voglia di studiare e la curiosità di approfondire i numerosi spunti che destavano il suo interesse, leggendo e arricchendo giorno per giorno la sua immensa biblioteca.

Era un uomo riservato, mite e dolcissimo e il suo garbo, il suo rigore e la sua correttezza sono stati il filo rosso che ha unito il ricordo dei tantissimi colleghi che ci hanno espresso il loro affetto e la loro partecipazione nei giorni del nostro distacco.

Dopo aver avuto il privilegio di vivere con lui e di lavorare al suo fianco per anni, avvertiamo un profondo senso di vuoto e di smarrimento, come se si fosse interrotto un discorso prima che se ne sprigionasse completamente l'essenza, ma abbiamo la lucida e serena consapevolezza di portare dentro di noi un po' di lui, della sua forza e della sua passione e con questo spirito faremo vivere il nostro studio e il 7 marzo, commosse, taglieremo il suo traguardo per continuare il cammino.

Mariacristina ed Elisabetta Macrì

